

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE
Ord. Lumsa di Roma

MARIO CARAVALE
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

MANLIO MAZZIOTTI
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

ALBERTO ROMANO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

LUCIANO EUSEBI
Ord. Università
Cattolica di Piacenza

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

PAOLO MENGOLZI
Ord. Università
di Bologna

FRANCESCO D'AGOSTINO
Ord. Università
di Roma "Tor Vergata"

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

FERRANDO MANTOVANI
Ord. Università
di Firenze

FRANCESCO MORANDI
Ord. Università
di Sassari

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"



Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE
Ord. Lumsa di Roma

MARIO CARAVALE
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

MANLIO MAZZIOTTI
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

ALBERTO ROMANO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

LUCIANO EUSEBI
Ord. Università
Cattolica di Piacenza

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

PAOLO MENGZZI
Ord. Università
di Bologna

FRANCESCO D'AGOSTINO
Ord. Università
di Roma "TorVergata"

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

FERRANDO MANTOVANI
Ord. Università
di Firenze

FRANCESCO MORANDI
Ord. Università
di Sassari

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

Volume CCXXXII
Fascicolo 3 - 2012



Mucchi Editore

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore. Vietata la pubblicazione in rete.

© Mucchi Editore s.r.l.
Via Emilia Est, 1527 - 41122 Modena
www.mucchieditore.it
info@mucchieditore.it
iscritta: AIE, USPI, CONFINDUSTRIA

Finito di stampare nel mese di novembre 2012

*FONDAMENTI
DEL DIRITTO EUROPEO*

Joaquín Llobell

IL GIUSTO PROCESSO PENALE NELLA CHIESA E GLI INTERVENTI (RECENTI) DELLA SANTA SEDE*

Seconda parte**

SOMMARIO: 4. L'impostazione sostanziale del diritto di difesa e del diritto al giusto processo: il "*favor veritatis*" canonico: 4.1. L'"amministrativizzazione" del processo penale canonico: dalla discrezionalità amministrativa alla verità amministrativamente dichiarabile; 4.1.1. Sull'"amministrativizzazione" delle cause di nullità del matrimonio in via ordinaria e nella fattispecie di cui all'art. 118 della lex propria della Segnatura Apostolica; 4.1.2. La competenza disciplinare delle Congregazioni nel sistema della cost. ap. "*Sapienti consilio*" (29 giugno 1908) e nel vigente Regolamento della Commissione Disciplinare della Curia Romana; 4.2. Il diritto di difesa come mezzo per conoscere la verità e rendere giustizia; 4.2.1. Il principio inquisitorio canonico. La pubblicità dell'accusa, dell'accusante e delle prove di accusa. L'istruttoria "*ex officio*" e il diritto dell'accusato di produrre prove a suo favore; 4.2.1.1. Le "*Normae de gravioribus delictis*" della CDF, 15 luglio 2010; 4.2.1.2. Le Facoltà speciali della CEP, 31 marzo 2009; 4.2.1.3. Le Facoltà speciali della CPC, 18 aprile 2009, e le successive Norme di applicazione, 17 marzo 2010; 4.2.2. La collaborazione interordinamentale per l'accertamento della verità; 4.2.3. Il diritto all'assistenza degli avvocati 4.2.4. La certezza morale e la motivazione del provvedimento. – 5. Il diritto al doppio grado di giurisdizione: 5.1. La particolare posizione di sussidiarietà e la responsabilità dei dicasteri amministrativi della Curia Romana nei confronti dei provvedimenti delle autorità periferiche e del Santo Padre; 5.1.1. I provvedimenti del Santo Padre; 5.1.2. I provvedimenti amministrativi della CDF ex art. 21 § 2 n. 1 delle "*Normae de gravioribus delictis*" del 15 luglio 2010; 5.2. La celerità e la possibilità di giungere tempestivamente al giudicato. La rinuncia al diritto alla doppia sentenza conforme da parte del m.p. "*Sacramentorum sanctitatis tutela*" (30 aprile 2001) e delle vigenti norme della CDF: "*quam primum, salva iustitia*" (can. 1453); 5.3. Cenni sul ruolo della Segnatura Apostolica per tutelare il diritto al giusto processo in via amministrativa. Richiami ad alcune recenti decisioni giudiziali riguardanti provvedimenti amministrativi disciplinari. – 6. Conclusioni. La natura sussidiaria e provvisoria dell'"amministrativizzazione" del processo penale: il perfezionamento della procedura amministrativa e la necessaria tendenza verso il ritorno ad un processo giudiziale più celere. – *Abstract.*

* Relazione al «III Seminario dell'«Archivio Giuridico» su «Il Giusto Processo»», Roma, «Sala Giubileo» della Libera Università Maria Ss.ma Assunta, 29 aprile 2011.

** Per la prima parte, cfr. vol. CCXXXII, fasc. 2-2012, pp. 165-224.

4. *L'impostazione sostanziale del diritto di difesa e del diritto al giusto processo: il "favor veritatis" canonico.*

Tempo fa, in un'ampia disamina della giurisprudenza della Rota Romana sul diritto al giusto processo¹⁴¹, rilevavo che nell'ordinamento canonico vi è una sostanziale equivalenza – né retorica né formale, bensì fondata sul diritto naturale – fra il diritto all'equo processo, al contraddittorio e al diritto di difesa come mezzi per garantire la giustizia della decisione, cioè che essa riflette la verità: giusto processo è quello che meglio garantisce il raggiungimento della verità, senza eccessi, né scrupoli patologici¹⁴². Alla medesima conclusione perviene Giuseppe Dalla Torre: «il principio "di verità", per il quale l'ordinamento canonico non si accontenta mai della mera "verità processuale", dinnanzi alla quale spesso i giudici secolari debbono arrestarsi a tutela del principio di certezza del diritto, ma si propone di perseguire – per quanto umanamente possibile – la "verità vera". Ed in definitiva è proprio il raggiungimento della "verità vera" che costituisce, al tempo stesso, ragione ed obiettivo del "giusto processo"»¹⁴³. Tale impostazione del giusto processo non richiede in modo univoco il processo giudiziale, bensì una procedura atta ad accertare la verità, procedimento che può essere anche amministrativo. Anzi, una concettualizzazione di esacerbato garantismo, giustificato in un giusto processo fine a se stesso, non di rado comporterà la mortificazione della verità e quindi della giustizia. Perciò, con un sapiente atteggiamento giurisprudenziale, proprio del diritto canonico classico e dei sistemi di *common law*, è stato affermato che «il problema del "giusto processo" attiene precisamente alla realtà dello svolgersi della funzione giudicante,

¹⁴¹ Cfr. *Il diritto al contraddittorio nella giurisprudenza canonica*, cit. in nota 1, § 3.

¹⁴² Per un riferimento comparatistico ad alcune Corti internazionali, cfr. S. CARMIGNANI CARIDI, *Il diritto di difesa nella giurisprudenza delle Corti europee*, in AA.VV., *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2006, pp. 179-238.

¹⁴³ G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione su processo canonico e principio del "giusto processo"*, cit. in nota 93, p. 1307.

alla concretezza della prassi¹⁴⁴. Quindi, il processo (giudiziale o amministrativo) sarà giusto se servirà efficacemente al raggiungimento della verità¹⁴⁵.

4.1. *L'“amministrativizzazione” del processo penale canonico: dalla discrezionalità amministrativa alla verità amministrativamente dichiarabile**.

Il fatto che nella Chiesa si sia verificata l'“amministrativizzazione” del processo penale è il punto di partenza della nostra indagine, la quale ha come finalità di verificare se questa sia compatibile e a quali condizioni con il diritto al giusto processo, diritto che rientra fra le esigenze del diritto divino naturale e positivo. Infatti, il Vangelo di Giovanni ci ha trasmesso queste limpide parole del Signore: «Non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con giusto giudizio!» (*Gv* 7,24). Nello stesso contesto (il giudizio di condanna che i farisei vano maturando nei confronti di Gesù), Giovanni ci racconta l'obiezione di Nicodèmo al modo di procedere dei suoi colleghi: «La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?» (*Gv* 7,50-51). E non dimentichiamo che la condanna di Gesù sarà motivata dal bene comune, senza che ciò possa renderla giusta: «uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: “Voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera”» (*Gv* 11,49-50). Perciò Giovanni Paolo II, nel suo primo Discorso alla Rota Romana ammonì: «Nella tensione storica per una equilibrata integrazione dei valori, si è voluto talvolta accentuare maggiormente l'“ordine sociale” a scapito della autonomia della persona, ma la Chiesa non ha mai cessato di proclamare “la

* Questo § 4.1 è destinato agli Scritti in onore del Cardinale Zenon Grocholewski offerti dall'Arcidiocesi di Poznan in occasione del 50° dell'ordinazione presbiterale, 27 maggio 2013.

¹⁴⁴ *Ibidem*, p. 1296.

¹⁴⁵ Cfr. P. ERDŐ, *Il processo canonico penale amministrativo*, cit. in nota 94.

dignità della persona umana, quale si conosce sia per mezzo della parola di Dio rivelata, che tramite la stessa ragione” (Concilio Vaticano II, *Dignitatis humanae*, n. 2)¹⁴⁶.

Comunque, come ricordava Giovanni Paolo II nella medesima occasione, la dignità della persona umana, quella inalienabile dell'eventuale delinquente, non è intaccata da una giusta condanna: «Anzi, nella visione di una Chiesa che tutela i diritti dei singoli fedeli, ma, altresì, promuove e protegge il bene comune (...), si inserisce positivamente anche la disciplina penale: anche la pena comminata dall'autorità ecclesiastica (ma che in realtà è un riconoscere una situazione in cui il soggetto stesso si è collocato) va vista infatti come strumento di comunione, cioè come mezzo di recupero di quelle carenze di bene individuale e di bene comune che si sono rivelate nel comportamento antiecclesiale, delittuoso e scandaloso, dei membri del popolo di Dio»¹⁴⁷.

Dinanzi ai gravi reati commessi da parte dei chierici nell'esercizio di attività collegate col sacro ministero, il delitto, in particolare se diventa pubblico, provoca una tale lesione della giustizia, che, per riparare questa, il colpevole, quantunque si sia pentito, deve accettare di essere sottoposto ad una procedura ed alla pena considerata giusta dalla competente autorità. Una tale impostazione della riparazione dello scandalo e della giustizia potrebbe avvicinare, per certi versi, la finalità tipicamente ecclesiale della pena, di natura prevalentemente medicinale (cfr. CIC, can. 1341), a quella statale in cui la dimensione retributiva è maggiore. Anzi, le nuove procedure

¹⁴⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 17 febbraio 1979, n. 4, cit. in nota 5. Il brano fu ripreso in un altro suo discorso alla Rota Romana, tutto incentrato sul diritto di difesa: cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, n. 10, cit. in nota 6. «Quando le autorità politiche regolano l'esercizio della libertà, non dovrebbero prendere pretesto dalle esigenze dell'ordine pubblico e della sicurezza per limitare sistematicamente queste libertà. Né il presunto principio della “sicurezza nazionale” (...), né una concezione totalitaria della vita sociale, dovrebbero prevalere sul valore della libertà e dei suoi diritti» (CDF, istr. *Libertatis conscientia*, 22 marzo 1986, n. 95, in *AAS*, 79 (1987), pp. 554-599). Cfr. *ibid.*, nn. 74, 76 e 96.

¹⁴⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 17 febbraio 1979, n. 3, cit. in nota 5.

canoniche per giudicare tali delitti possono essere equiparate alle strutture giudiziarie statali predisposte per i più gravi delitti. Infatti, Giovanni Paolo II, in un discorso alla Plenaria della CDF (febbraio 2004), successivo quindi alle deroghe da lui stesso fatte al m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*¹⁴⁸, si riferiva al contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: «La normativa canonica che il vostro Dicastero è chiamato ad applicare con giustizia ed equità tende a garantire sia l'esercizio del diritto di difesa dell'accusato sia le esigenze del bene comune. Una volta comprovato il delitto, bisogna in ogni caso vagliare bene sia il giusto principio della proporzionalità tra colpa e pena, sia l'esigenza predominante di tutelare il Popolo di Dio»¹⁴⁹.

4.1.1. *Sull'“amministrativizzazione” delle cause di nullità del matrimonio in via ordinaria e nella fattispecie di cui all'art. 118 della lex propria della Segnatura Apostolica.*

Nel 1997, in una lunga nota intervista pubblicata col titolo «Il sale della terra», il Card. Ratzinger non escludeva che le cause di nullità del matrimonio potessero essere decise in via amministrativa¹⁵⁰. Commentando tale proposta, la ritenevo

¹⁴⁸ *Vide supra* nota 9.

¹⁴⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti alla Plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede*, 6 febbraio 2004, n. 6, in AAS, 96 (2004), pp. 399-402.

¹⁵⁰ Cfr. J. RATZINGER, «*Il sale della terra*». *Cristianesimo e Chiesa cattolica nella svolta del millennio. Un colloquio con Peter Seewald*, Torino, 1997, pp. 235-237; A. SCOLA (Cardinale Patriarca di Venezia), *Processi matrimoniali: una prospettiva pastorale* (relazione al Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto, Padova, 17 marzo 2006), in *Il Regno-documenti*, 7/2006, pp. 226-231. Sulla “amministrativizzazione” delle cause di nullità del matrimonio, cfr. G. DALLA TORRE, *Matrimonio e funzione giudiziaria*, in P. A. BONNET – C. GULLO (a cura di), «*Dignitas connubii*». *Parte Prima: I principi*, cit. in nota 1, pp. 235-248; José M^o DÍAZ MORENO, *La corta duración del matrimonio, como indicio de nulidad*, in M. CORTÉS – J. SAN JOSÉ (Coords.), *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. 18, Salamanca, 2007, pp. 467-486; J. LLOBELL, «*Quaestiones disputatae*» sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite, in *Apollinaris*,

possibile purché fosse rispettosa della natura essenzialmente dichiarativa del provvedimento, essendo l'indissolubilità una legge divina naturale e positiva. Anzi, la frequente mancanza nelle cause di nullità del matrimonio di una vera parte convenuta che cerchi di contraddire l'impostazione della parte attrice pone il giudice nella difficile situazione di dover indagare *ex officio* nell'espletamento del forte potere inquisitorio concessogli dal can. 1452 e ulteriormente sottolineato dalla DC (cfr. artt. 71 e 238). Inoltre, poiché il difensore del vincolo con la sua, spesso, unica attività (le "*animadversiones*" nel dibattimento previo alla sentenza) si comporta più come un mero assessore del tribunale, piuttosto che come un difensore attivo del matrimonio (e in questo senso, come parte convenuta: cfr. DC art. 56), si crea una tale assenza reale della parte convenuta (privata e pubblica) che comporta di fatto una qualche sostanziale "amministrativizzazione" delle cause di nullità del matrimonio. Comunque, data la complessità dei motivi che possono rendere nullo un matrimonio e l'attività istruttoria richiesta, sostenevo (e sostengo) l'opportunità di conservare la via giudiziaria in dette cause, sia quando uno dei coniugi è realmente parte convenuta, sia perché spero arrivi il momento in cui i difensori del vincolo adempieranno abitualmente il loro *munus* in difesa del vincolo, persino in assenza di una parte convenuta che sostenga un'impostazione veramente diversa da quella della parte attrice, come indicò Benedetto XVI nel suo primo discorso alla Rota Romana¹⁵¹.

Invece, nella procedura penale il reale interesse della parte convenuta (l'accusato) a difendersi è garantito. Le fattispecie della contumacia e dell'assenza possono avere un chiaro signi-

70 (1997), pp. 582-591; Id., *La pubblicazione degli atti, la «conclusio in causa» e la discussione della causa (artt. 229-245)*, in P. A. BONNET e C. GULLO (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas conubii». Parte terza: la parte dinamica del processo*, Città del Vaticano, 2008, pp. 513-516; S. VILLEGIANTE, *Il discorso di S.S. Benedetto XVI del 28 gennaio 2006 alla Rota apre le porte al nuovo processo matrimoniale canonico?*, in *Angelicum*, 83 (2006), pp. 685-704.

¹⁵¹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006, cit. in nota 7. *Vide infra* il brano citato a nota 166.

ficato di confessione, da valutare comunque liberamente – ma secondo la verità che appare – da chi deve decidere¹⁵². Ne scaturisce che, purché sia veramente garantito il diritto di difesa all'accusato, l'Ordinario del luogo potrà conoscere la "verità vera" in modo più agevole che nelle cause di nullità del matrimonio.

Vi è una fattispecie di dichiarazione della nullità del matrimonio in cui è riscontrabile una logica di "amministrativizzazione": quella di competenza della Segnatura Apostolica «*in casibus, qui accuratiorem disquisitionem vel investigationem non exigant*»¹⁵³. Questa possibilità, poco conosciuta ed applicata¹⁵⁴, è stata divulgata dalla DC art. 5 § 2 e, successivamente, dall'art. 118 della *lex propria* della Segnatura Apostolica. In questa fattispecie, malgrado il provvedimento non possa essere che dichiarativo, da una parte, l'origine di detta facoltà, trasferita dalla REU (1967) da un dicastero amministrativo (la Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti) alla Segnatura assieme ad altre competenze amministrative di vigilanza dei tribunali nelle cause di nullità del matrimonio e, d'altra parte, la procedura adoperata per giungere alla dichiarazione di nullità del matrimonio mi hanno portato, in contrasto con

¹⁵² Cfr. J. LLOBELL, *La genesi dei disposti normativi sul valore probatorio delle dichiarazioni delle parti: il raggiungimento del principio della libera valutazione delle prove*, in *Fidelium iura*, 12 (2002), pp. 139-177.

¹⁵³ «*Quod si Signatura Apostolica videt de nullitate matrimonii declaranda in casibus, qui accuratiorem disquisitionem vel investigationem non exigant, causa, animadversionibus Defensoris vinculi et voto Promotoris iustitiae acquisitis, ad Congressum defertur*» (BENEDETTO XVI, m.p. «*Antiqua ordinatione*», quo *Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae "lex propria" promulgatur*, 21 giugno 2008, art. 118, in *AAS*, 100 [2008], pp. 513-538).

¹⁵⁴ Dall'ultimo caso menzionato dalla letteratura nel 1992 (cfr. R. L. BURKE, *La procedura amministrativa per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano, 1992, pp. 93-105), in cui era stata data una decisione "pro nullitate matrimonii", in una causa del Vietnam decisa il 18 maggio 1991, almeno fino a maggio 2011, solo è stata concessa la nullità del matrimonio in un'altra causa, proveniente dalla Cina Continentale, in data 19 settembre 2007 (cfr. F. DANEELS, *La vigilanza sui Tribunali: introduzione al Titolo V della "lex propria"*, in P. A. BONNET e Carlo GULLO (a cura di), *La «lex propria» della Segnatura Apostolica*, cit. in nota 1, pp. 208-210).

de Diego-Lora ed altri qualificati colleghi (Arroba e Baura), a sostenere la natura amministrativa della decisione¹⁵⁵. Infatti, prescindendo dall'esame di tutti i dati concreti che giustificano, a mio parere, l'impostazione amministrativa, per la finalità che ci interessa in questa sede, la considerazione "amministrativa" di questa fattispecie muove fundamentalmente dal fatto incontrovertibile che anche a detta potestà, e non solo a quella giudiziale, corrisponde la tutela e la dichiarazione di veri diritti, incluso quello di difesa. Vale a dire, esistono decisioni amministrative di natura meramente dichiarativa riguardo alle quali l'autorità non possiede alcuna discrezionalità né potestà costitutiva, come è il caso in cui venga dichiarato nullo un matrimonio o affermata la colpevolezza penale di qualcuno. Per il nostro discorso poco importa la gravità del delitto e della pena. Essenziale è invece che il provvedimento che afferma o nega la responsabilità penale non consenta margini di discrezionalità, possibili viceversa riguardo alla pena, qualora la legge li preveda.

4.1.2. *La competenza disciplinare delle Congregazioni nel sistema della cost. ap. "Sapientis consilio" (29 giugno 1908) e nel vigente Regolamento della Commissione Disciplinare della Curia Romana.*

In merito alla separazione delle potestà amministrativa e giudiziale fra i titolari della potestà vicaria, appartiene alla *communis opinio* il fatto che, nel 1908, la cost. ap. *Sapientis consilio* abbia tolto la potestà giudiziaria alle Congregazioni della Curia Romana, tranne a quella del Sant'Ufficio, riservandola ai tribunali apostolici ed in particolare, alla Rota Ro-

¹⁵⁵ Cfr. M. J. ARROBA CONDE, *Apertura verso il processo amministrativo di nullità matrimoniale e diritto di difesa delle parti*, in *Apollinaris*, 75 (2002), pp. 749-750; E. BAURA, *Le sanzioni disciplinari, i ricorsi gerarchici, le dichiarazioni di nullità del matrimonio*, in P. A. BONNET e C. GULLO (a cura di), *La «lex propria» della Segnatura Apostolica*, cit. in nota 1, pp. 365-371; C. DE DIEGO-LORA, *Los tribunales de justicia de la Sede Apostólica: II. La Signatura Apostólica*, in *Ius Ecclesiae*, 5 (1993), pp. 154-158.

mana. Ciò è vero¹⁵⁶, ma solo parzialmente. Infatti, il testo della *Sapienti consilio*, pur volendo distinguere l'esercizio della potestà amministrativa da quella giudiziaria, era più rispettoso dell'unitarietà del potere ecclesiastico da quello che è abitualmente affermato; specialmente riguardo alle materie disciplinari sull'ambito della propria competenza e non riservate alla CDF, le Congregazioni erano considerate "tribunali competenti". Vediamo diversi esempi. Nel definire le competenze della S. Congregazione del Concilio, la Costituzione apostolica diceva: «*Est autem haec Congregatio "tribunal competens seu legitimum" in omnibus causis negotia eidem commissa spectantibus, quas ratione disciplinae, seu, ut vulgo dicitur, "in linea disciplinari" pertractandas iudicaverit; cetera ad sacram Romanam Rotam erunt deferenda*» (I,1,4,4). Riguardo alla Congregazione per i Religiosi (*Congregatio Negotiis religiosorum sodalium praeposita*): «*Est autem "tribunal competens" in omnibus causis, quae ratione disciplinae, seu, ut dici solet, "in linea disciplinari" aguntur, religioso sodali sive convento sive actore; ceterae ad sacram Romanam Rotam erunt deferendae, inculmni semper iure Sancti Officii circa causas ad hanc Congregationem spectantes*» (I,1,5,2). Infine, in merito alla Congregazione per i sacri Riti, a prescindere dalle cause di canonizzazione, in ambito liturgico la *Sapienti consilio* prevedeva: «*Haec sacra Congregatio ius habet videndi et statuendi (...) ea omnia, quae sacros ritus et caeremonias (...), de quibus, sive "servato iudiciario" ordine sive ratione disciplinae, hoc est, uti aiunt, "in linea disciplinari" disceptetur*» (I,1,8,1).

La complessa tensione fra la separazione e l'unitarietà della potestà nell'ambito dei dicasteri vicari del Romano Pontefice emergeva, in modo particolare, nella regolamentazione della Rota Romana¹⁵⁷. Da una parte, richiamandosi ad una nor-

¹⁵⁶ Cfr. PIO X, cost. ap. *Sapienti consilio*, 29 giugno 1908, esposizione dei motivi, S.C. de disciplina Sacramentorum, n. 3, S.C. Concilii, n. 4, S.C. Negotiis religiosorum sodalium praeposita, n. 2, ecc., in AAS, 1 (1909), pp. 7-19; CIC 1917, can. 259.

¹⁵⁷ S. MIRALDI, *La Rota Romana nel Codice del 1917 attraverso l'evoluzione degli schemi del libro "de processibus"*, (Pontificia Università della Santa Croce, Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico partim edita), Romae, 2012,

ma del 1728, sotto Benedetto XIII, la cost. ap. *Sapientis consilio* diceva: «*non solum iubemus “per sacras Congregationes non amplius recipi nec agnosci causas contentiosas, tam civiles quam criminales, ordinem iudicarium cum processu et probationibus requirentes” (Litt. Secretariae Status, XVII Aprilis MDCCXXVIII); sed praeterea decernimus, ut causae omnes contentiosae non maiores, quae in Romana Curia aguntur, in posterum devolvantur ad sacrae Romanae Rotae tribunal*» (cost. ap. *Sapientis consilio*, II, 2). Tuttavia, dall'altra parte, la medesima norma confermava la testé ricordata potestà giudiziaria di alcuni dicasteri con competenza in teoria solo amministrativa: «*salvo tamen iure sacrarum Congregationum, prout superius praescriptum est*» (*ibidem*).

La parte seconda del Regolamento della Curia Romana, 29 settembre 1908, indicava la procedura volta a rendere operativi i «limiti della competenza dei singoli dicasteri della Santa Sede»: «Nei casi di ricorso alla Santa Sede, se il libello è stato presentato alla S. Rota, il Decano coi due Uditori più anziani; e se a qualche Congregazione, il rispettivo Congresso, esamineranno se la cosa sia di tale natura che debba trattarsi in via soltanto amministrativa e disciplinare o in via strettamente giudiziaria. Nel primo caso il giudizio della vertenza deve riservarsi alla sacra Congregazione, cui compete, secondo la cost. ap. *Sapientis consilio*. Nel secondo caso, la questione deve rimettersi ai propri giudici e tribunali per essere ivi risolta secondo le norme del diritto comune, salvo sempre il modo speciale di procedere della Segnatura Apostolica»¹⁵⁸.

Lo stesso Regolamento della Curia Romana prevedeva che «Nelle questioni, che si trattano presso le sacre Congregazioni

Capitolo XII. L'A. mostra come l'organizzazione centralistica creata da Sisto V nel 1587-1588 (con la cost. ap. *Immensa aeterni Dei*, 22 gennaio 1587) conferì alla Congregazione del Concilio un'estesa competenza per le cause matrimoniali, sottraendo molte cause all'ordine giudiziario presso la Rota Romana per demandarle a quello amministrativo.

¹⁵⁸ *Regolamento per le Sacre Congregazioni, Tribunali, Uffici della Curia Romana* (Parte Seconda. Norme speciali) (Traduzione [pubblicata sugli AAS]), 29 settembre 1908, Capo I § 3, in AAS, 1 (1909), pp. 59-108.

in via disciplinare ed amministrativa, il procedimento si svolgerà senza contestazioni, senza audizione di testimoni e senza scritture di avvocati: sentite però sempre le parti interessate, ed esaminati i documenti da esse prodotte» (art. II, 7). «Affinché gli interessati possano dedurre le loro ragioni, dovranno avvertirsi, per mezzo dei rispettivi Ordinari o direttamente, secondo le norme del diritto comune» (art. II, 8).

Che il legislatore (la norma fu redatta dalla commissione che preparava il libro «*de processibus*» del futuro codice¹⁵⁹) fosse convinto che questa procedura amministrativa fosse sufficiente per garantire la giustizia del provvedimento disciplinare lo dimostra l'immediato divieto del suo controllo giudiziale mediante il processo contenzioso amministrativo: «Iniziato presso qualche Congregazione l'esame di una questione in via disciplinare ed amministrativa, ed accettato questo provvedimento o almeno non contraddetto dalle parti, non è lecito alle medesime iniziare per lo stesso titolo un'azione in via giudiziaria. E tanto meno ciò potranno fare, dopo emanata una decisione. Può però sempre la sacra Congregazione, in qualunque stadio del procedimento, rimettere la vertenza ai giudici ordinari» (art. II, 10).

Questa possibilità dei dicasteri amministrativi di rinviare la causa al tribunale competente, così come le altre norme appena menzionate, mostra che era la facilità a giungere alla conoscenza della verità con certezza morale da parte dell'organo decidente il criterio discriminante ultimo fra la procedura amministrativa e quella giudiziale, essendo necessario, in entrambe le vie, il rispetto del diritto di difesa, benché ridotto all'essenziale nella procedura disciplinare amministrativa del 1908.

Invece, il Principio 7° del 1967 per la riforma del CIC 1917 imposta la reale e totale separazione della potestà giudiziale da quella amministrativa degli organi vicari, prevalentemen-

¹⁵⁹ Cfr. J. LLOBELL – E. DE LEÓN – J. NAVARRETE, *Il libro «de processibus» nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, vol. 1, *Cenni storici sulla codificazione. «De iudiciis in genere», il processo contenzioso ordinario e sommario, il processo di nullità del matrimonio*, Milano, 1999, pp. 138-142.

te, come presupposto del controllo giudiziale degli organi amministrativi mediante la creazione dei tribunali contenzioso amministrativi¹⁶⁰. Applicazione di questa proposta, poche settimane prima della sua approvazione da parte del Sinodo dei Vescovi (la stesura materiale dei Principi è precedente alla promulgazione della REU il 15 agosto 1967), fu la creazione della *Sectio altera* della Segnatura Apostolica da parte del n. 106 della REU e la preparazione di un progetto di *motu proprio*, mai promulgato, che introduceva i tribunali contenzioso amministrativi (di prima e di seconda istanza) presso le conferenze episcopali¹⁶¹. Detto progetto era presente fino a poco tempo prima della promulgazione del CIC 1983¹⁶². Comunque, sul tema della tutela del diritto di difesa in ambito amministrativo disciplinare, dobbiamo segnalare che la potestà sanzionatoria dei dicasteri della Curia Romana, nel pieno rispetto del diritto di difesa, è stata incisivamente regolata dai successivi Regolamenti della Commissione Disciplinare della Curia Romana. Infatti, il Regolamento vigente¹⁶³ richiede il parere della Commissione affinché la competente autorità amministrativa possa imporre una sanzione disciplinare (artt. 1 § 1 e 2). Tutto ciò sottolinea la necessità del pieno rispetto del diritto di difesa: diritto ad avere un avvocato, a conoscere gli ad-

¹⁶⁰ Cfr. 7° principio §§ 3b e 4.

¹⁶¹ Cfr. PCCICR, *Schema canonum de procedura administrativa*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1972.

¹⁶² Cfr. PCCICR, *Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutum vitae consecratae recognitum*, Città del Vaticano, 29 giugno 1980, cann. 1689-1692, 1702-1715; Id., *Codex Iuris Canonici Schema Novissimum post consultationem S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutum vitae consecratae recognitum, iuxta placita Patrum Commissionis deinde emendatum atque Summo Pontifici praesentatum*, Città del Vaticano, 25 marzo 1982, cann. 1737-1740, 1753-1763.

¹⁶³ Cfr. Segreteria di Stato, *Regolamento della Commissione Disciplinare della Curia Romana*, approvato “*de mandato Summi Pontificis*” in data 23 dicembre 2010 “*ad quinquennium*”, in *ULSA Bollettino*, 18 (2011): http://www.vatican.va/roman_curia/labour_office/docs/documents/ulsa_b18_index_it.html.

debiti e le prove e a contestarle (artt. 5-7). Infine, il provvedimento disciplinare potrà essere impugnato con il contenzioso amministrativo dinanzi alla Segnatura Apostolica, senza effetto sospensivo automatico (art. 12).

Però, a noi interessa considerare adesso se il Vescovo diocesano goda dei mezzi per istruire e decidere adeguatamente una causa penale in via amministrativa e se abbia quella terzietà richiesta dalle condizioni essenziali del giusto processo, benché il processo giudiziario offra all'accusato più garanzie che non la procedura amministrativa. Per questo motivo il codice latino vieta la seconda via per le pene perpetue (cfr. can. 1342 § 2) e quello orientale è più restrittivo, prevedendo la via giudiziaria anche per la privazione dell'ufficio, per la sospensione «*ultra annum*», ecc. (cfr. can. 1402 § 2).

4.2. Il diritto di difesa come mezzo per conoscere la verità e rendere giustizia.

È molto noto il discorso di Giovanni Paolo II alla Rota Romana del 26 gennaio 1989, tutto incentrato sul principio del diritto di difesa e sulle sue principali manifestazioni pratiche¹⁶⁴. Diceva il Papa, fra l'altro:

«si può ricavare dal canone 1598, § 1, il seguente principio, che deve guidare tutta l'attività giudiziaria della Chiesa: “*Ius defensionis semper integrum maneat*”» (n. 2).

«Non si può concepire un giudizio equo senza il contraddittorio, cioè senza la concreta possibilità concessa a ciascuna parte nella causa di essere ascoltata e di poter conoscere e contraddire le richieste, le prove e le deduzioni addotte dalla parte avversa o “*ex officio*”» (n. 3).

«Il canone 1598, § 1, dispone perciò che, acquisite le prove, il giudice deve permettere alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti presso la cancelleria del tribunale. Si tratta di un diritto sia delle par-

¹⁶⁴ *Vide supra* nota 6. Per un autorevole commento, cfr. F. DANEELS, *De iure defensionis. Brevis commentarius ad allocutionem Summi Pontificis diei 26 ianuarii 1989 ad Rotam Romanam*, in *Periodica*, 79 (1990), pp. 243-266.

ti sia dei loro avvocati. Il medesimo canone prevede pure una possibile eccezione: nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice può disporre, per evitare pericoli gravissimi, che qualche atto non sia fatto conoscere a nessuno, garantendo tuttavia sempre ed integralmente il diritto alla difesa. Riguardo alla menzionata possibile eccezione è doveroso osservare che sarebbe uno stravolgimento della norma, nonché un grave errore d'interpretazione, se si facesse della eccezione la norma generale» (n. 6).

Inoltre, Dio volle che l'ultimo discorso alla Rota di Giovanni Paolo II fosse imperniato sulla verità come fine del processo¹⁶⁵. Il Papa usava parole forti, rivolte a quanti sono costituiti in autorità e devono prendere decisioni nelle quali il margine di discrezionalità è minimo perché sono molto pregnanti le esigenze di giustizia implicate in una causa, come, ad esempio, in quelle di nullità del matrimonio o penali, senza che tale decisione secondo verità possa essere condizionata dal timore di dispiacere le persone implicate (il coniuge che è convinto della validità o della nullità del proprio matrimonio, la vittima che vuole veder condannato l'aggressore anche quando quest'ultimo riesce a dimostrare di non aver commesso il crimine di cui viene sospettato, ecc.):

«La deontologia del giudice ha *il suo criterio ispiratore nell'amore per la verità*. Egli dunque deve essere innanzitutto convinto che *la verità esiste*. Occorre perciò cercarla con desiderio autentico di conoscerla, malgrado tutti gli inconvenienti che da tale conoscenza possano derivare. Bisogna resistere alla *paura della verità*, che a volte può nascere dal timore di urtare le persone. La verità, che è Cristo stesso (cfr. *Gv* 8, 32 e 36), ci libera da ogni forma di compromesso con le menzogne interessate. Il giudice che veramente agisce da giudice, cioè con giustizia, non si lascia condizionare né da sentimenti di falsa compassione per le persone, né da falsi modelli di pensiero, anche se diffusi nell'ambiente. Egli sa che le sentenze ingiuste non costituiscono mai una vera soluzione pastorale, e che il giudizio di Dio sul proprio agire è ciò che conta per l'eternità» (n. 5).

¹⁶⁵ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2005, in AAS, 97 (2005), pp. 164-166.

L'anno successivo, nel suo primo discorso alla Rota Romana, Benedetto XVI desiderò ritornare al nocciolo di ciò che rende giusto il processo: essere strumento di verità perché vengono adoperati i mezzi che servono a raggiungerla, malgrado ciò sia non di rado complicato:

«Il processo canonico di nullità del matrimonio costituisce essenzialmente uno strumento per accertare la verità sul vincolo coniugale. Il suo scopo costitutivo non è quindi di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbarne la litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità. L'istituto del processo in generale, del resto, non è di per sé un mezzo per soddisfare un interesse qualsiasi, bensì uno strumento qualificato per ottemperare al dovere di giustizia di dare a ciascuno il suo. Il processo, proprio nella sua struttura essenziale, è istituito di giustizia e di pace. In effetti, lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia»¹⁶⁶.

Sul tema, Giuseppe Dalla Torre fa notare «che la nozione di “giusto processo” ha una certa indeterminatezza di contorni e di contenuti... Le diverse espressioni convergono però sostanzialmente nel sottolineare l'esigenza che l'ascolto delle diverse ragioni delle parti nel processo, da parte di chi deve giudicare, sia ispirato a correttezza, lealtà, equità»¹⁶⁷. Ora, se nel processo giudiziale penale, il Vescovo diocesano ha la completa disponibilità dell'azione penale (che richiede un particolare *fumus boni iuris* emerso dall'indagine previa o dall'evidenza del delitto) e, nella generalità delle cause, può essere anche il giudice monocratico (can. 1425 § 1 n. 2), non sembra che la procedura amministrativa penale possa intaccare di per sé le garanzie richieste dal diritto al giusto processo, benché, come

¹⁶⁶ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006, cit. in nota 7, p. 136.

¹⁶⁷ G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione su processo canonico e principio del “giusto processo”*, cit. in nota 93, pp. 1297-1298.

abbiamo detto più volte, il processo giudiziale sia da preferire, quando non sia di fatto impossibile (*vide infra* il § 6 conclusivo). Infatti, Davide Cito, si domanda: «Il punto problematico è ovviamente quello processuale, dal momento che qualora vi sia la certezza morale della colpevolezza avendo rispettato il diritto di difesa dell'imputato non vi sono particolari ostacoli a pronunciarsi in merito, ma il nodo è proprio questo: le procedure ipotizzate come semplificazione del dettato codiciale offrono la garanzia di un corretto svolgimento del procedimento che consenta realmente di esercitare il diritto di difesa e di poter acquisire la certezza morale necessaria per infliggere una pena così grave come la dimissione dallo stato clericale e per di più senza possibilità di appello o di ricorso da parte del condannato?»¹⁶⁸.

4.2.1. *Il principio inquisitorio canonico. La pubblicità dell'accusa, dell'accusante e delle prove di accusa. L'istruttoria "ex officio" e il diritto dell'accusato di produrre prove a suo favore.*

Posto che la causa sia stata legittimamente introdotta dalla parte attrice (*nemo iudex sine actore*: cfr. can. 1501), per principio processuale inquisitorio intendiamo la possibilità e persino l'obbligo, concessi dalla legge al giudice, di procedere non solo ad istanza di parte ma anche d'ufficio, in particolare nelle cause penali e nelle altre cause che vertano sul bene pubblico della Chiesa o sulla salvezza delle anime, per evitare una sentenza gravemente ingiusta (cfr. 1452; DC artt. 71 e 238)¹⁶⁹. Tuttavia, parlare d'*inquisizione* e di sistema inquisitorio nella procedu-

¹⁶⁸ D. CITO, *La pérdida del estado clerical "ex officio"*, cit. in nota 21, p. 79.

¹⁶⁹ Cfr. M. J. ARROBA CONDE, *El principio dispositivo en el proceso contencioso canónico*, Roma, 1989; S. CARMIGNANI CARIDI, *Principio inquisitorio e principio dispositivo*, in P. A. BONNET e Carlo GULLO (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii»*. Parte Prima: I principi, cit. in nota 1, pp. 327-334; M^a P. GILABERT, *El principio inquisitivo en el nuevo proceso canónico*, in UNIVERSITAS STUDIORUM NAVARRENSIS, FACULTAS IURIS CANONICI, *Excerpta e dissertationibus in Iure Canonico*, vol. 4, Pamplona, 1986, pp. 373-438.

ra penale potrebbe sembrare di ridestare fantasmi del passato (non tanto lontano) del sistema canonico. Invece, la dottrina processualistica italiana non esita a qualificare “inquisitorio” il Codice Rocco di procedura penale (1930), vigente fino all’entrata in vigore di quello Vassalli attuale (22 settembre 1988). La vigenza del Codice Rocco durante quaranta anni della storia repubblicana manifesta la compatibilità del principio inquisitorio con le esigenze di giustizia della Costituzione della Repubblica italiana (27 dicembre 1947) e, quindi, chiarisce che non ogni manifestazione di inquisitorialità è ingiusta. D’altra parte, l’art. 111 della Costituzione italiana è stato riformato dall’art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, la quale ha introdotto i nuovi commi da 1 a 5 dell’art. 111. Il primo comma dice: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»; il secondo: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata», ecc. Tuttavia, tale importante modifica, evidentemente, non significa che prima del 1999 in Italia non vi fosse il diritto al giusto processo, o mancasse la parità fra le parti, ecc. Dimostra che tutte le realtà umane sono perfezionabili e che nel 1999 vi era una sensibilità giuridica diversa dal 1947, momento in cui è stata redatta la Magna Carta italiana da costituenti che molto probabilmente non erano affatto inferiori ai legislatori del 1999 per quanto riguarda la loro consapevolezza dell’importanza del diritto al giusto processo. L’argomento è importante perché il vigente sistema processuale canonico è inquisitorio, sia in ambito penale che nel “contenzioso”, sui diritti reali e personali, secondo i parametri dottrinali predominanti fra i giuristi per valutare la natura dispositiva o inquisitoria di un sistema processuale.

Fra le caratteristiche estreme del sistema inquisitorio (giudiziale e amministrativo), che lo hanno portato nell’immaginario sociale e culturale a significare un sistema intrinsecamente ingiusto, ve ne sono due particolarmente significative: la segretezza dell’accusa nei confronti dell’indagato e delle prove sulle quali detta accusa è fondata e, l’immediata impossibilità da parte dell’accusato di contraddirle a propria difesa.

Non vi è alcun dubbio che le manifestazioni essenziali del diritto di difesa appartengano al diritto naturale, con indipendenza della natura amministrativa o giudiziale della procedura. Quindi, il diritto a conoscere l'identità del denunciante, l'oggetto preciso della denuncia e le relative prove, ed a contraddirle non può mancare in ogni processo giusto (giudiziale o amministrativo). E non solo perché è richiesto dal diritto di difesa, ma anche perché come abbiamo segnalato a più riprese, detti istituti sono strumenti tanto preziosi quanto necessari per assicurare l'accertamento della verità da parte di chi deve decidere.

Una dimostrazione particolarmente significativa della radicale eseguibilità di dette manifestazioni è l'invocazione al diritto di difesa in favore di Gesù Cristo fatta da Nicodèmo: «Disse allora Nicodèmo, uno di loro (...): “La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?”» (Gv 7,50-51). L'appello alla “Legge” mosaica non toglie nulla al carattere “naturale” di detto precetto, analogamente a quanto accade con i “dieci comandamenti”¹⁷⁰. Infatti, «il Decalogo contiene una espressione privilegiata della “legge naturale”»¹⁷¹. Le *regulae iuris* delle decretali di Bonifacio VIII si richiamano a tale manifestazione del diritto di difesa: «*in iudiciis non est acceptio personarum habenda*» (VI *reg.iur.* n. 12), riecheggiando l'espressione paolina e petrina in diverse lettere a proposito del giudizio divino: «*Non est enim personarum acceptio apud Deum*!» (Rm 2,11.; cfr. Ef 6,9, Col 3,25, 1 Pt 1,17)¹⁷². È comprensibile quindi che Álvaro del Portillo, nel preparare i Principi per la riforma del CIC che sarebbero stati approvati dal Sinodo del 1967, considerasse che fosse necessario garantire pienamente il diritto di difesa dell'accusato, assicurandogli sempre la conoscenza dell'«*accusatoris necnon rationem propter quam accusatur*».¹⁷³ E che, nella me-

¹⁷⁰ Cfr. Es 20,1-17; Dt 5,6-22.

¹⁷¹ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2070. Cfr. nn. 2071-2073.

¹⁷² Cfr. J. LLOBELL, *La pubblicazione degli atti*, cit. in nota 150, pp. 509-558.

¹⁷³ “*Rev.mo del Portillo (...) asseritque magnum esse momentum huius quaestionis, non solum quod attinet ad necessariam tutelam quorundam iurium subiectivorum-cuiusmodi sunt in accusati ad cognoscendum nomen ac-*

desima circostanza, Klaus Mörsdorf, assieme ad altri consulitori, ritenesse che l'accusato dovesse poter conoscere tutte le prove, senza alcuna eccezione¹⁷⁴. Comunque, quando, posteriormente, in sede di Commissione codificatrice per la riforma del CIC 1917, fu chiesto che il futuro codice sancisse l'obbligo di manifestare all'imputato l'identità dell'accusante, vi fu una risposta di valenza inquisitoria, nel senso negativo del concetto di inquisitorietà: «la manifestazione del nome dell'accusatore non solo non è necessaria, ma può rivelarsi addirittura nociva»¹⁷⁵. A riguardo, De Paolis considera che «di fatto là dove l'accusato non conosce l'accusatore e non può essere fatto il confronto, esiste un effettiva mortificazione del diritto alla difesa e quindi anche un rischio per il raggiungimento della verità, rischio che, se esistono motivi validi, si dovrà pur correre, purché vengano usati tutti gli strumenti idonei perché sia ridotto al minimo»¹⁷⁶.

Quindi, secondo questo autorevole autore, la segretezza di una prova nei confronti dell'accusato può darsi soltanto in presenza di «validi motivi», che dovrebbero essere valutati caso per caso *dal giudice*, come prevede il can. 1598. Questa situazione è riscontrabile, ad es., in Spagna dove è prevista la prova resa anonima nei confronti di accusati ritenuti molto pericolosi per decisione del giudice in cause contro narcotraffican-

cusatoris necnon rationem propter quam accusator, ius sese defendendi, ius cognoscendi rationes quibus sententia innititur, etc.-; verum ad vitandas criticas non semper fundamento carentes, quae frequenter adversus ius processuale Ecclesiae admovetur. Postulat etiam Rev.mus del Portillo ut, loco ad hoc apto, manifestetur in concreto convenientia supprimendi suspensionem ex informata conscientia” (PCCICR, Coetus Centralis Consultorum. Sessio (II) diebus 4-7 aprilis habita. Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant, 18 aprile 1967, verbale di 35 pagine dattiloscritte, p. 25, dall'Archivio del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi).

¹⁷⁴ «*Ill.mus Mörsdorf existimat iudicem semper communicare debere reo, ne exceptis quidem casibus specialibus, acta et documenta secreta quae adhibeantur tamquam fundamentum sententiae, quia reus iure gaudet ea cognoscendi. (His assentium Exc.mus Schneider, Ill.mus Onclin, Rev.mus del Portillo et alii Consultores)*» (*Consulta*, aprile 1967, cit. in nota 173, p. 25).

¹⁷⁵ *Communicationes*, 12 (1980), p. 194.

¹⁷⁶ V. DE PAOLIS - D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VI*, Roma, 2000, p. 245.

ti e terroristi¹⁷⁷. In Italia, invece, il diritto a conoscere l'identità dell'accusante è affermato dalla Costituzione¹⁷⁸, per cui la tutela dei collaboratori di giustizia (sui delitti di tipo mafioso, terroristico-eversivo ed equiparati) segue altre vie¹⁷⁹.

4.2.1.1. *Le "Normae de gravioribus delictis" della CDF, 15 luglio 2010.*

Invece, come l'art. 20 del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, l'art. 24 § 1 delle *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, stabilisce che «Nelle cause per i delitti di cui all'art. 4 § 1 [i delitti contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede], il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all'accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso». Il § 2 osserva prudentemente che, in tale fattispecie, per compensare tale affievolimento del diritto di difesa dell'accusato, «lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante». Il § 3 offre la giustificazione della possibilità della segretezza circa l'identità del denunciante: «Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale». Questo abbinamento fra segretezza e tutela del sigillo sacramentale è classico nelle norme ormai abrogate sulla sollecitazione¹⁸⁰. Infatti, bisogna

¹⁷⁷ Cfr. *Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales*, 23 dicembre 1994; le sentenze del Tribunale Supremo della Spagna, 2ª sezione, 28 gennaio 1995, 6 maggio 1997, 6 ottobre 1997. La norma suscita delle perplessità: cfr. ad es., M. ORTELLS RAMOS, *Notas sobre la protección de peritos y testigos en el proceso penal español*, in *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Vidal Guitarte*, Castellón, 1999, pp. 713-720.

¹⁷⁸ Cfr. art. 111, comma 4 e 5 nel testo vigente, introdotto dalla L. Cost. 23 novembre 1999 n. 2.

¹⁷⁹ Cfr. Decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito con la Legge 15 marzo 1991, n. 82; Decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; Decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 687; Legge 13 febbraio 2001, n. 45.

¹⁸⁰ «*Ne sigillum sacramentale quomodolibet violetur*» (istr. "Crimen sollicitationis" del 1962, cit. in nota 64, art. 52).

essere molto prudenti per non mettere l'accusato in condizioni di violare detto sigillo; tuttavia, la manifestazione del nome del denunciante, mentre garantisce il diritto di difesa, non richiede di dover far ricorso agli eventuali fatti avvenuti in confessione e, quindi, non dovrebbe di per sé mettere in pericolo la violazione del sigillo sacramentale. L'accusato potrebbe, ad es., dimostrare l'ostilità del denunciante nei suoi confronti o che, nel momento in cui, secondo l'accusante, sarebbe avvenuta la sollecitazione, egli si trovava altrove... La consapevolezza di questa particolare manifestazione dell'inquisitorialità del *modus procedendi* della CDF portò a Pio XII ad affermare, a mo' di giustificazione: «Fra (...) le materie (...) proprie del tribunale della Suprema S. Congregazione del Sant'Offizio (...) è indispensabile ... che siano assicurate tutte le garanzie essenziali per un giusto ed equo giudizio: contestazione delle accuse all'imputato, con facoltà d'impugnarle o di indicare quanto stimi utile a sua discolpa; libera difesa sia personale, sia col ministero di un avvocato d'ufficio ovvero scelto dall'accusato; piena oggettività e coscienziosità dei giudici. Ora tutti questi requisiti trovano la loro attuazione nel tribunale del Sant'Offizio»¹⁸¹.

A favore della non manifestazione all'imputato del nome dell'accusante possono essere invocati motivi di delicatezza e di carità cristiana, per evitare un'ulteriore sofferenza a chi ha già molto patito, perché è stato vittima di un delitto. Tuttavia, non possiamo lasciarci trascinare dal comprensibile desiderio di evitare il dolore. Il processo, in particolare quello penale, implica una situazione traumatica e dolorosa che bisogna saper accettare. Sul tema, Giovanni Paolo II ha segnalato che «una persona deve avere il coraggio di prendere la propria responsabilità per ciò che dice e non può aver paura, se ha davvero detto la verità»¹⁸². Comunque è necessario riconoscere che questo affievolimento del diritto di difesa permesso dall'art. 24 § 1 delle *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio

¹⁸¹ Pio XII, *Discorso alla Rota Romana*, 6 ottobre 1946, n. 3, in AAS, 38 (1946), pp. 391-397.

¹⁸² GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, cit. in nota 6, n. 8.

2010, è indipendente dal fatto che si segua la via amministrativa o quella giudiziale, essendo applicabile ad entrambe.

Il diritto dell'imputato a parlare per ultimo nel processo penale giudiziale (cfr. can. 1725) è manifestazione del *favor rei*. Nella procedura amministrativa tale intervento immediatamente previo alla decisione garantirebbe la conoscenza da parte dell'accusato o del suo patrono di tutte le prove contro di lui e, di conseguenza, la possibilità di contraddirle. Infatti, sulla scia di analoghe parole pronunciate da Pio XII per il processo penale¹⁸³, Giovanni Paolo II ha affermato, come già abbiamo ricordato, che «non si può concepire un giudizio equo senza il contraddittorio, cioè senza la concreta possibilità concessa a ciascuna parte nella causa di essere ascoltata e di poter conoscere e contraddire le richieste, le prove e le deduzioni addotte dalla parte avversa o “*ex officio*”»¹⁸⁴.

Non sembrerebbe garantismo formalista sostenere la necessità di tutte queste manifestazioni del diritto di difesa anche nella procedura penale amministrativa. Infatti, il rispetto del diritto di difesa, senza attenuanti, è garantito dalle *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, anche quando nel processo giudiziale è stata violata la legge da parte del tribunale inferiore (cfr. art. 18) e quando è stata adoperata la via amministrativa (cfr. art. 21 § 2 n. 2).

4.2.1.2. *Le Facoltà speciali della CEP, 31 marzo 2009.*

Le Facoltà speciali della CEP sono state concesse per “rimediare a certe situazioni di irregolarità nel comportamento del clero nei territori di missione riguardanti i casi di condotta scandalosa in campo morale, di palese disobbedienza ai legiti-

¹⁸³ «Fra le prime garanzie del processo giudiziale vi è quella della possibilità per l'accusato di difendersi realmente, e non soltanto *pro forma*. Ad lui, come anche al suo difensore, deve essere permesso di sottoporre al tribunale tutto quanto parli a suo favore» (PIO XII, *Allocutio iis qui interfuerunt VI Conventui internationali de Jure poenali*, 3 ottobre 1953, cit. in nota 3, n. IV). La traduzione dal francese è nostra.

¹⁸⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, cit. in nota 6, n. 3. Cfr. *ibidem*, n. 6.

timi superiori, e della disastrosa gestione di beni ecclesiastici”, senza intaccare “minimamente le competenze proprie agli altri Dicasteri della Santa Sede”¹⁸⁵. Dette situazioni richiedono un intervento tempestivo che non sembra poter essere garantito dai tribunali esistenti (soltanto in alcune circoscrizioni), anche per le difficoltà di raggiungere sia il tribunale locale di appello, sia a maggior ragione la Rota Romana: “Le Facoltà Speciali (...) possono essere applicate a tutti i territori di missione indipendentemente dal fatto che esista o meno un tribunale ecclesiastico nella Circostrizione interessata”¹⁸⁶. L’applicazione delle Facoltà speciali della CEP presuppongono la conoscenza da parte dell’indagato dell’accusa e dei mezzi di prova nei quali essa è fondata. Infatti, il Vescovo diocesano deve inviare alla CEP una “completa documentazione, con tutte le informazioni necessarie ed utili, per garantire la massima trasparenza ed evitare (...) l’inosservanza della dovuta procedura o dell’incompletezza della documentazione presentata. (...) La richiesta del Vescovo diocesano o del Superiore Generale del chierico, indirizzata al Santo Padre, chiedendo la dimissione *in poenam* del chierico dallo stato clericale” deve fare “un dettagliato esposto sulla sua defezione, sulle concrete accuse contro il chierico, con le prove documentali, e le eventuali risposte o reazioni dell’interessato. Se si tratta di un chierico diocesano, sarà necessario che il caso sia discusso nel Collegio dei consultori della Diocesi, il cui parere deve risultare nella documentazione. Per i chierici appartenenti agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica, che sono di competenza di questo Dicastero, il Superiore Generale deve iniziare la procedura con il consenso del suo Consiglio. Nel caso degli Istituti di diritto diocesano il Superiore dovrà procedere solo con il previo consenso scritto del Vescovo del luogo, che ha, infine, la competenza di presentare la richiesta di dimissione del chierico al Santo Padre”¹⁸⁷.

¹⁸⁵ CEP, *Facoltà speciali*, 31 marzo 2009, documento “a”, cit. in nota 79.

¹⁸⁶ CEP, *Facoltà speciali*, 31 marzo 2009, documento “c”, cit. in nota 79.

¹⁸⁷ *Ibidem*.

Inoltre, “la richiesta di dimissione deve contenere una descrizione del comportamento errato del chierico, dei passi pastorali compiuti per correggere l'accusato, e l'esplicito riferimento al suo mancato ravvedimento, nonostante i richiami pastorali e le ammonizioni da parte dell'Ordinario. Si deve, inoltre, far presente lo scandalo ai fedeli provocato dal continuo comportamento colpevole del chierico accusato, nonché la necessità e l'urgenza di una decisione per rimediare la situazione e riparare i danni” (...). Oltre al parere del Vescovo del luogo dell'attuale dimora del chierico, è necessario che il richiedente alleggi “un certo numero di testimonianze di persone degne di fede che conoscono bene il chierico e la storia della sua defezione, nonché la sua attuale situazione. Il dossier deve mettere in evidenza che tutte le accuse e le relative prove raccolte sono state portate a conoscenza dell'accusato, per offrirgli l'opportunità di impostare la propria difesa, che rimane un suo diritto inviolabile. Anche l'eventuale mancanza di collaborazione dell'accusato deve essere documentata, e ciò ai fini della necessaria completezza degli atti”. (...) L'intero dossier deve essere (...) inviato (...) alla CEP tramite il Rappresentante Pontificio nel Paese, che dovrà aggiungere il proprio parere in merito”¹⁸⁸.

L'adempimento onesto di tutte queste condizioni, indispensabili affinché la CEP possa far sua la richiesta dell'Ordinario, sembra garantire adeguatamente le condizioni essenziali del diritto di difesa (sull'omissione circa il diritto all'intervento di un avvocato, *vide infra* § 4.2.3). Qualora l'accusato sia stato dimesso dallo stato clericale ingiustamente, trattandosi di un provvedimento formalmente suggellato dall'autorità del Papa (*vide supra* § 2.3), non è possibile alcun ricorso. Comunque, l'interessato sempre potrà far presente al Santo Padre i motivi per cui ritiene ingiusta la dimissione dallo stato clericale, attraverso i sempre più numerosi mezzi di efficace comunicazione riservata (evidentemente non mi riferisco a far conoscere la questione ai *mass media*). La mia personale esperienza indica che, quando la rimostranza ha il minimo necessario *fu-*

¹⁸⁸ *Ibidem.*

mus boni iuris (cfr. CIC can. 1417), la Segreteria di Stato attiva sempre i canali giuridici opportuni, affinché si possa verificare se il provvedimento, formalmente attribuito al Santo Padre, sia ingiusto perché fondato su prove non atte a rappresentare efficacemente la verità ed in tale fattispecie, provvedere a modificarlo *pro rei veritate*.

4.2.1.3. *Le Facoltà speciali della CPC, 18 aprile 2009, e le successive Norme di applicazione, 17 marzo 2010.*

Come abbiamo ricordato (*vide supra* § 1.2.3), la CPC notificò il 18 aprile 2009 di aver ricevuto del Santo Padre (30 gennaio 2009) Facoltà speciali miranti ad ottenere dal medesimo Romano Pontefice la dimissione dallo stato clericale e la dispensa dell'obbligo del celibato in diverse fattispecie molto gravi a norma anche del can. 1399, quando «i mezzi (...) canonici già previsti nel Codice di Diritto Canonico non si dimostra[no] sufficient[i] ed idone[i] a riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia e fare emendare il reo»¹⁸⁹. Queste Facoltà di imporre pene perpetue in via amministrativa, con l'intervento decisivo del Papa, richiamavano i pochi canoni del CIC attinenti a detta procedura amministrativa: cann. 35-58 e 1720. Inoltre, erano indicate garanzie essenziali miranti a garantire la tutela del diritto di difesa:

«Per quanto concerne lo svolgimento del procedimento amministrativo, che in questo caso può essere svolto solo da chierici¹⁹⁰, si dovrà provvedere a: 1° Notificare all'imputato le accuse mosse a suo carico e le prove relative, dandogli la facoltà di produrre le sue difese, tranne che egli, legittimamente citato, abbia trascurato di presentarsi. 2° Esaminare attentamente, con l'assistenza di due assessori (cfr. can. 1424 CIC), tutte le prove, gli elementi rac-

¹⁸⁹ *Vide supra* nota 86.

¹⁹⁰ La condizione clericale di quanti intervengono nella procedura penale amministrativa, fondata nella prescrizione del can. 483 § 2, era prevista dal m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, artt. 8-12, ma fu oggetto di una delle deroghe di Giovanni Paolo II (7 febbraio 2003) che è stata incorporata alle *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 15.

colti e le difese dell'imputato. 3° Emanare il decreto, a norma dei cann. 1344-1350 CIC, se sul delitto commesso non ci siano dubbi e l'azione criminale non sia estinta ai sensi del can. 1362. Il decreto, emesso a norma dei cann. 35-58, dovrà essere debitamente motivato, esponendo in esso, sia pure in forma sommaria, le ragioni in diritto e in fatto» (CPC, *Lettera*, 18 aprile 2009).

Inoltre, la terza Facoltà, nei confronti dei «chierici che hanno abbandonato il ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi, e che dopo attenta verifica, per quanto possibile, persistono in tale assenza volontaria ed illecita dal ministero», prevede una procedura in otto articoli miranti ad accertare che il chierico abbia abbandonato il ministero per un periodo superiore ai cinque anni consecutivi e che, dopo attenta verifica, per quanto possibile, persiste in tale assenza volontaria ed illecita dal ministero.

Tuttavia, la CPC ha ritenuto opportuno di predisporre – in aggiunta alle norme procedurali del 2009, che, inoltre, sono state perfezionate per meglio garantire il diritto di difesa, peraltro più volte invocato dalle norme del 2009¹⁹¹ – un elenco dei “Documenti richiesti per l'istruttoria di un procedimento per la prima e seconda Facoltà speciale” che viene a costituire un'incisiva istruzione *ex can. 34* che, in undici “articoli”, precisa i presupposti dell'applicazione delle Facoltà speciali, tutte le persone che devono intervenire nella “fase diocesana”, il loro precisi compiti, tutte le fasi procedurali richieste (distinguendo adeguatamente l'*investigatio praevia* dall'avvio della procedura propriamente sanzionatoria), con indicazione del modo in cui devono risultare documentalmente, ecc.¹⁹². Secondo l'incisiva sintesi proposta da Francesco Pappadia, «lo scopo assegnato alla fase locale del procedimento è quello dell'accertamento dei fatti contestati e dell'eventuale responsabilità

¹⁹¹ Le norme del 2009 affermano in due occasioni «salvo sempre il diritto di difesa», espressione che non è presente sulle norme del 2010, le quali comunque predispongono più efficacemente che non quelle del 2009 il modo concreto di garantire il diritto di difesa.

¹⁹² Per l'esame organico e ragionato delle norme, cfr. F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento*, cit. in nota 84, *passim*.

del reo-contumace, nonché, nei casi penali, della sua punibilità e della non prescrizione del delitto»¹⁹³. Dalla mera lettura delle *Linee procedurali per l'applicazione della prima e della seconda Facoltà speciale*, per adempiere il procedimento *ex can. 1720 CIC*, si evince che tale procedura offre le sufficienti garanzie per tutelare efficacemente il diritto al giusto processo amministrativo:

«Per quanto concerne l'esecuzione del procedimento amministrativo (cfr. cann. 35-58, 1342, 1720 CIC), che in questo caso può essere svolto solo da sacerdoti (cfr. can. 483 §2 CIC), si dovrà provvedere a:

1° Notificare all'imputato le accuse mosse a suo carico e le prove relative, dandogli la facoltà di produrre le sue difese, tranne che egli, legittimamente citato, abbia trascurato di presentarsi. Il chierico interessato deve essere avvertito della possibilità di nominare un Patrono di fiducia.

2° Esaminare attentamente, con l'assistenza di due assessori (cfr. cann. 1424 e 1720 n.2 CIC), tutte le prove, gli elementi raccolti e le difese dell'imputato.

3° Emanare la *Petitio*, a norma dei cann. 1342-1350 CIC, se sul delitto commesso non ci siano dubbi e l'azione criminale non sia estinta ai sensi del cann. 1313 e 1362-1363 CIC. Il decreto, emesso a norma dei cann. 35-58 CIC, dovrà essere debitamente motivato, esponendo in esso, sia pure in forma sommaria, le ragioni in diritto e in fatto su cui si fonda la *Petitio*.

Inoltre:

4° L'Ordinario competente trasmetterà alla Sede Apostolica tutti gli atti unitamente al suo voto e alla *Petitio*, di cui al n. 3°.

5° Se, a giudizio della Sede Apostolica, si richiede un supplemento d'istruttoria, ciò sarà segnalato all'Ordinario competente indicando la materia circa la quale l'istruzione deve essere completata.

(...) *Documenti richiesti per l'istruttoria di un procedimento per la prima e seconda Facoltà speciale* (...):

3. Relazione sull'impossibilità o l'estrema difficoltà di seguire la via ordinaria, graziosa o giudiziaria penale, corredata dalla documentazione comprovante tutti i provvedimenti previsti dal Codice (cfr. cann. 1339; 1340; 1347 §1; 1331-1333, CIC) ed i tentativi

¹⁹³ *Ibidem*.

pastorali esperiti da parte dell'Ordinario per dissuadere il chierico contumace.

4. Decreto dell'Ordinario per l'apertura del procedimento ex can. 1720, CIC, contenente i seguenti elementi: riferimento alla conclusione dell'*investigatio praevia* (cfr. cann. 1717-1719, CIC); formulazione dei capitoli di accusa; nomina dei due Assessori ex can. 1720, n. 2 CIC; nomina dell'Istruttore; nomina del Notaio.

5. Documenti istruttori:

- a) Interrogatorio del Chierico (cfr. can. 1728, §2 CIC);
- b) (insieme o in alternativa) dichiarazione autentica del chierico stesso circa la conoscenza delle contestazioni e delle prove a suo carico, nonché la volontà di persistere nella condotta illecita, senza accedere alla richiesta di dispensa graziosa dagli obblighi decorrenti dalla Sacra Ordinazione, compreso il celibato (cfr. can. 1728, §2 CIC);
- c) In caso di mancanza dei documenti sub a) e b), documentazione di prova dell'irreperibilità del chierico o del suo rifiuto di ricevere la citazione a comparire ovvero di rilasciare la dichiarazione sub b) (cfr. cann. 1509-1511, CIC);
- d) L'interrogatorio o le deposizioni dei testimoni, dei denuncianti e delle persone offese, corredate di copia di atto di legittima citazione a comparire, regolarmente notificato.
- e) Eventuali documenti e perizie.

6. Atto di Conclusione dell'istruttoria.

7. Voto personale dell'Istruttore relativo allo svolgimento dell'Istruttoria e suo Documento di trasmissione di tutti gli atti del procedimento all'Ordinario competente.

8. Decreto dell'Ordinario con cui si dispone la *sessione per la valutazione delle prove* (cfr. can. 1720, n. 2 CIC), con citazione degli Assessori.

9. Verbale della sessione per la valutazione delle prove, sottoscritto dall'Ordinario e dagli assessori, con l'annotazione della valutazione di ciascun addebito e dei pareri dei singoli Assessori.

10. Voto personale dell'Ordinario che ha provveduto a far istruire la Causa, relativo allo svolgimento della sessione per la valutazione delle prove e contenente la descrizione della fattispecie e delle argomentazioni in diritto e in fatto relative ad ogni singolo capo di accusa.

11. *Petitio* dell'Ordinario di incardinazione del chierico con cui si chiede alla Sede Apostolica l'applicazione nel caso di specie della *I o della II Facoltà speciale*, e si dispone contestualmente la trasmissione degli atti alla Congregazione per il Clero.

Nota Bene: Gli atti, raccolti ed ordinatamente rilegati, impaginati e numerati ed elencati in indice, dovranno essere tutti autenticati dall'Attuario e spediti in triplice copia alla Congregazione per il Clero e non contenere eventuali illeggibili manoscritti, i quali, se ritenuti di qualche importanza, dovranno esse trascritti in dattilografia. Dicasi altrettanto per le fotocopie illeggibili»¹⁹⁴.

Riguardo alla terza Facoltà speciale, la procedura è ugualmente efficace per garantire sia il diritto di difesa del chierico interessato, sia per far rientrare pienamente il caso in questione nella fattispecie per la quale il Santo Padre ha concesso detta Facoltà, fronte che lo impegna in prima persona, poiché il provvedimento disciplinare finale è suo. Per motivi di spazio rinvio al testo pubblicato¹⁹⁵. Comunque, vale la pena trascrivere un paragrafo del commento di Francesco Pappadia per capire l'importanza del lavoro compiuto per riuscire a far sì che la procedura promulgata dalla Lettera del 2010 sia un valido strumento per la tutela al giusto processo in queste procedure amministrative penali: «*Scopo della procedura nella fase locale è l'accertamento del fatto obiettivo che il chierico interessato abbia abbandonato il sacro ministero per un periodo di tempo superiore a cinque anni continuati, insieme alle seguenti qualificazioni soggettive dell'abbandono: a) volontarietà, ossia assenza di costrizione del chierico all'abbandono, da parte di chiunque; b) illiceità, ossia mancanza di autorizzazione o dispensa dell'Ordinario competente; c) ostinazione, ossia permanenza attuale del chierico nell'intenzione di non riprendere l'esercizio del sacro ministero (cfr. norme procedurali, art. 1). (...) Qualora il chierico manifestasse solo in fase apostolica la volontà di intervenire nel procedimento, personalmente ovvero con l'assistenza di un Patrono, il procedimento retroagirà alla fase locale per consentirne l'integrazione, nel rispetto delle esigenze delineate sopra (...). In ogni*

¹⁹⁴ CPC, *Lettera Circolare*, 17 marzo 2010, cit. in nota 86, *Linee procedurali e documenti richiesti per l'istruttoria di un procedimento per la prima e seconda Facoltà speciale*.

¹⁹⁵ Cfr. CPC, *Lettera Circolare*, 17 marzo 2010, cit. in nota 86, *Linee procedurali e documenti richiesti per l'istruttoria di un procedimento per la terza Facoltà speciale*.

caso al chierico sarà sempre consentito, personalmente o tramite il Patrono di fiducia, di presentare davanti alla Superiore Autorità *le proprie doglianze* contro gli atti e le determinazioni assunte dall'Ordinario d'incardinazione, nonché eventuali *nuove prove, documenti e difese*¹⁹⁶.

4.2.2. *La collaborazione interordinamentale per l'accertamento della verità.*

La pedofilia da parte di persone con specifiche responsabilità educative nei confronti dei minorenni è uno dei delitti “più gravi” sia presso l'ordinamento canonico, che presso numerosi ordinamenti statali. Le parole del Signore citate come chiave ermeneutica della nostra riflessione¹⁹⁷ sono sufficiente prova della gravità ecclesiale di tale delitto, in particolare se commesso da un chierico: «Disse ancora ai suoi discepoli: “È inevitabile che avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono. È meglio per lui che gli sia messa al collo una pietra da mulino e venga gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli”» (*Lc 17,1-2*). La gravità presso gli ordinamenti statali, com'è ben noto, ha portato ad un complesso rapporto dei tribunali civili di diversi Paesi nei confronti delle autorità ecclesiastiche nell'ambito del risarcimento del danno e anche in quello penale, qualora sia ritenuta una qualche responsabilità a riguardo. La complessità del problema diventa maggiore quando la legislazione civile impone l'obbligo dell'immediata denuncia ai competenti organi statali della *notitia criminis*. Non potendo trattenerci adesso sull'argomento, basti ricordare il profondo cambiamento avvenuto nel rapporto tra la Chiesa e la comunità politica in questo ambito, «improntato non più su una rigida separazione e quasi incomunicabilità, bensì su un modello collaborativo in grado di ottenere una “giustizia” più piena e completa»¹⁹⁸. Infatti, in questo ambito,

¹⁹⁶ F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento*, cit. in nota 84, pp. 248, 251.

¹⁹⁷ *Vide supra* § 1.

¹⁹⁸ Davide CITO, *Note alle nuove norme sui “Delicta graviora”*, cit. in nota 21, p. 789. «In proposito non solo vi è il testo della *Guida alla comprensione*

la CDF ha indicato alle conferenze episcopali sia che «il concetto di “abuso sessuale su minori” deve (...) [tener] conto delle

delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali, in cui si afferma nel parte iniziale dedicata alle procedure preliminari che “Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte”, ma anche l’intervista concessa da mons. Charles Scicluna, Promotore di Giustizia della CDF, al quotidiano *Avvenire* il 13 marzo 2010, e riportata poi in cinque lingue sul sito della Santa Sede in cui, dopo aver ribadito che “la normativa sugli abusi sessuali non è stata mai intesa come divieto di denuncia alle autorità civili”, alla domanda che “un’accusa ricorrente fatta alle gerarchie ecclesiastiche è quella di non denunciare anche alle autorità civili i reati di pedofilia di cui vengono a conoscenza”, risponde: “In alcuni paesi di cultura giuridica anglosassone, ma anche in Francia, i vescovi, se vengono a conoscenza di reati commessi dai propri sacerdoti al di fuori del sigillo sacramentale della confessione, sono obbligati a denunciarli all’autorità giudiziaria. Si tratta di un dovere gravoso perché questi vescovi sono costretti a compiere un gesto paragonabile a quello compiuto da un genitore che denuncia un proprio figlio. Ciononostante, la nostra indicazione in questi casi è di rispettare la legge”. Incalzato nuovamente sui “casi in cui i vescovi non hanno questo obbligo per legge”, la risposta è dello stesso tenore: “In questi casi noi non imponiamo ai vescovi di denunciare i propri sacerdoti, ma li incoraggiamo a rivolgersi alle vittime per invitarle a denunciare quei sacerdoti di cui sono state vittime. Inoltre li invitiamo a dare tutta l’assistenza spirituale, ma non solo spirituale, a queste vittime. In un recente caso riguardante un sacerdote condannato da un tribunale civile italiano, è stata proprio questa Congregazione a suggerire ai denunciatori, che si erano rivolti a noi per un processo canonico, di adire anche alle autorità civili nell’interesse delle vittime e per evitare altri reati”. Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Angelo Bagnasco, in un’intervista al quotidiano *Il sole 24 ore* dell’11 aprile 2010 è ritornato su questa problematica affermando che: “Benedetto XVI (...) ha intrapreso, non da oggi, una severa azione di autoesame che conduca la Chiesa a purificare se stessa da singoli membri che ne hanno dolorosamente offuscato l’immagine e la credibilità. Ma questa vigorosa opera di pulizia – *che comprende ovviamente una leale e corretta cooperazione con la magistratura* – non può cancellare la sofferenza e il disincanto delle vittime: bambini e giovani che sono stati traditi nel loro spontaneo affidarsi. Verso ciascuna delle persone violate, verso le loro famiglie, provo vergogna e rimorso, specie in quei casi in cui non sono state ascoltate da chi avrebbe dovuto tempestivamente intervenire. I casi acclarati di non governo e di sottovalutazione dei fatti, quando non addirittura di copertura, dovranno essere rigorosamente perseguiti dentro e fuori la Chiesa e, come già accaduto in alcuni casi, dovranno avere come effetto l’allontanamento e il dimissionamento delle persone coinvolte” (il corsivo è mio). Il testo è reperibile all’indirizzo: www.ilsole24ore.com/art/SoleOnline4/Italia/2010/04/intervista-bagnasco-riotta.shtml» (*ibidem*, pp. 789-790, nota 6).

leggi civili del Paese»¹⁹⁹, sia che «le “Linee guida” devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all’eventuale obbligo di avvisare le autorità civili»²⁰⁰. Benché tale obbligo ponga diversi gravi problemi alle autorità della Chiesa, quello di tradire il ruolo paterno nei confronti del chierico non è completamente esatto perché anche le vittime hanno un rapporto di filiazione nei confronti dei sacri pastori. Una tale collaborazione interordinamentale potrà raggiungere un grado particolarmente qualificato, in applicazione del principio di reciprocità, laddove vi siano accordi internazionali secondo i quali un ordinamento recepisca taluni provvedimenti dell’altro, come avviene, per es., con la delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio in Italia²⁰¹. Vi

¹⁹⁹ CDF, *Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, 3 maggio 2011, *Proemium*; n. I, e); n. III, a) e g), in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20110503_abuso-minori_it.html.

Un rescritto *ex audientia Sanctissimi* (25 aprile 1994) in favore della Conferenza episcopale degli USA ampliava, senza effetti retroattivi, la categoria, stabilita dal can. 1395 § 2, delle vittime del delitto di pedofilia, in quanto non chiedeva più che la vittima fosse un minore di sedici anni ma qualsiasi persona al di sotto dei diciotto anni, utilizzando cioè il concetto di minorenni del can. 97 § 1 (cfr. *Ius Ecclesiae*, 8 [1996], pp. 193 e 390-424). In questo modo era ampliato il delitto di pedofilia, in modo analogo a come il CIC 1917 can. 2359 § 2 (cfr. CIC 1983 can. 1395 § 2) proteggeva le fanciulle puberi fino ai sedici anni e non solo fino ai dodici anni (ai quattordici i ragazzi), momento in cui diventavano puberi *ex lege* (cfr. CIC 1917 can. 88 § 2). La tipizzazione della pedofilia fino ai diciotto anni è diventata legge universale con il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, art. 4 § 1, e con le vigenti *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 6 § 1 n. 1.

²⁰⁰ CDF, *Lettera alle Conferenze Episcopali per preparare “Linee guida”*, 3 maggio 2011, cit. in nota 199, n. III, g).

²⁰¹ Cfr. N. BARTONE, *Obblighi dell’autorità ecclesiastica verso l’autorità civile*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, cit. in nota 21, in corso di stampa; M. DEL POZZO, *Il coordinamento interordinamentale tra giurisdizione civile ed ecclesiastica nell’acquisizione di cartelle cliniche nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, 19 (2007), pp. 273-290; J. LLOBELL, *La pubblicazione degli atti*, cit. in nota 172, pp. 528-531; P. MONETA, *Giudice ecclesiastico e ordinamento italiano*, in M. L. TACELLI e V. TURCHI (a cura di), *Studi in onore di Piero Pellegrino*, Napoli, 2009, vol. 2, pp. 281-312; M. RIONDINO, *Connessione tra pena canonica e pena statale*, in *Questioni attuali di diritto*

sono concordati che prevedono esplicitamente addirittura la richiesta dell'ausilio giudiziale (cfr. can. 1418) dei tribunali della Chiesa a quelli dello Stato per compiere atti istruttori della causa canonica²⁰². Dalla prospettiva del rispetto del diritto al giusto processo da parte della procedura amministrativa penale canonica, detto rapporto interordinamentale è rilevante in quanto, senza automatismi formalistici, le prove del processo statutale e persino i provvedimenti penali potranno essere di aiuto all'autorità ecclesiastica competente per meglio conoscere la verità, sia questa a favore dell'accusato o della vittima.

4.2.3. *Il diritto all'assistenza degli avvocati.*

L'obbligo della presenza dell'avvocato dell'accusato nel processo penale canonico è assoluta (cfr. cann. 1481 § 2 e 1723), a differenza del processo di nullità del matrimonio (cfr. can. 1481 § 3). L'evidente collegamento di detta prescrizione con il diritto di difesa ha fatto sì che vi sia lo speculare diritto sempre che vi sia la contestazione del provvedimento amministrativo (cfr. can. 1738; PB art. 183; RGCR art. 138). Tuttavia, il can. 1720 sulla procedura penale amministrativa, nella sua estrema brevità, non prevede detta garanzia benché faccia un esplicito riferimento al diritto di difesa (cfr. can. 1720 n. 1). Considerata l'importanza di detta garanzia l'eventuale riforma

to penale canonico, cit. in nota 21, in corso di stampa; M. M. F. REPETTO, *La responsabilidad civil y penal del Obispo y su diócesis por los delitos contra la integridad sexual cometidos por clérigos*, in SOCIEDAD ARGENTINA DE DERECHO CANÓNICO, *Jornadas Anuales (2008)*, vol. 2, Buenos Aires, pp. 103-218.

²⁰² «Os tribunais eclesiásticos e as repartições eclesiásticas competentes podem requisitar aos tribunais judiciais a citação ou notificação das partes, peritos ou testemunhas, bem como diligências de carácter probatório ou de outra natureza, só podendo o pedido ser recusado caso se verifique algum dos fundamentos que, nos termos da lei processual, legitimam a recusa de cumprimento das cartas rogatórias» (Portogallo, Decreto legge, 11 maggio 2009, n. 100, di modifica dell'art. 1626 n. 3 del Codice Civile, in *Ius Ecclesiae*, 21 [2009], p. 726). Cfr. J. P. S. MENDONÇA CORREIA, *Anotações à regulamentação do artigo 16 da Concordata de 18 de Maio de 2004 entre a Santa Sé e Portugal*, in *Ius Ecclesiae*, 21 (2009), p. 737.

ma del can. 1720²⁰³ non dovrebbe omettere almeno un richiamo al can. 1723.

Le *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, della CDF fanno loro il disposto del can. 1723 precisando agli artt. 13 e 14 che il patrono dell'accusato deve essere sacerdote, condizione della quale la CDF può dispensare (art. 15), proprio per rendere più facile all'accusato la nomina di un patrono di fiducia, senza essere costretto ad accettare quello nominato d'ufficio per mancanza di sacerdoti competenti e che siano disposti a patrocinare una causa di questa natura. Qualora si segua la procedura amministrativa (cfr. art. 21 § 2) il rinvio al can. 1720 (e all'analogo CEO can. 1486) pone il problema della lacuna di legge testé accennata. Comunque, il can. 18 impone di mantenere nella procedura amministrativa, sostitutiva di quella giudiziale, l'obbligo dell'avvocato. Infatti, un tale diritto in materia penale non era stato negato nemmeno dalla citata istr. "Crimen sollicitationis" del 1962 (cfr. artt. 7, 13, 55)²⁰⁴. Il *Regolamento della Commissione Disciplinare della Curia Romana* (23 dicembre 2010) prevede il diritto all'avvocato di fiducia il quale ha diritto all'accesso a tutti gli atti ed ad altri incisivi mezzi di difesa (cfr. artt. 5, 6 § 2, 7 § 5)²⁰⁵. Invero, considerato il divieto della presenza dell'accusato alla deposizione dei testi, appare molto conveniente che, anche nella procedura amministrativa, sia ammesso l'avvocato difensore al loro interrogatorio (cfr. can. 1559; RCDCR artt. 5 § 2, 7 § 5). Infatti, il notevole potere discrezionale del giudice canonico e, sicuramente, quello non minore dell'autorità amministrativa, può rendere equi o meno i forti tratti inquisitori della procedura penale ecclesiale, specie se è adoperata la via amministrativa.

Perciò desta delle perplessità il silenzio delle Facoltà speciali della CEP sul diritto all'assistenza di un avvocato²⁰⁶. Detto silenzio probabilmente può trovare qualche giustificazione nella frequente mancanza di persone preparate per tale com-

²⁰³ *Vide supra* nota 28.

²⁰⁴ *Vide supra* nota 64.

²⁰⁵ *Vide supra* nota 163.

²⁰⁶ *Vide supra* nota 79.

pito nelle circoscrizioni di competenza della CEP. Infatti, questo è il motivo per cui i patroni non sono richiesti nelle cause di nullità del matrimonio (cfr. can. 1481 § 3). Comunque, una cosa è che non sia necessaria la presenza di un patrono e un'altra che non ci sia il diritto alla sua assistenza quando tale ruolo esiste o può essere costituito presso la circoscrizione in cui la causa è istruita. Tuttavia, il richiamo fatto dal Documento "c" all'"inviolabile diritto di difesa" non può non includere il diritto all'assistenza di un avvocato: nella fase locale se sarà possibile (*ad impossibilia nemo tenetur*) e presso la Congregazione a Roma sempre (cfr. PB art. 183; RGCR art. 138).

È quindi molto comprensibile che – dinanzi al totale silenzio della CPC nella prima *Lettera* di notifica ai Vescovi diocesani delle Facoltà speciali (18 aprile 2009), in merito a questo diritto dell'accusato – la successiva *Lettera Circolare* (17 marzo 2010) abbia incluso il diritto al patrono di fiducia nel regolare la procedura amministrativa nella fase diocesana²⁰⁷, dando per scontato il diritto già previsto dal diritto universale presso la Curia Romana (cfr. PB art. 183; RGCR art. 138)²⁰⁸.

4.2.4. *La certezza morale e la motivazione del provvedimento.*

La considerazione della certezza morale di chi decide la causa in via amministrativa e quella della motivazione del rispettivo provvedimento vengono incluse in questo § 4 del nostro studio perché sono manifestazioni del *favor veritatis* canonico. Infatti, i mezzi tendenti a garantire efficacemente la conoscenza della verità da parte dell'autorità ed a dimostrare alle parti che la sua decisione è fondata sul convincimento di aver raggiunto detta verità contribuiscono nel modo più incisivo al sostanziale rispetto del diritto al giusto processo²⁰⁹. Perciò il diritto di difesa

²⁰⁷ CPC, *Lettera Circolare*, 17 marzo 2010, "Procedimento ex can. 1720 CIC" n. 1, e "Documenti richiesti per l'istruttoria di un procedimento per la terza Facoltà Speciale" Nota Bene, *vide supra* nota 86.

²⁰⁸ *Vide supra* nota 196.

²⁰⁹ Cfr. T. J. ALISTE SANTOS, *Búsqueda de la verdad y necesidad de motivación: elementos claves para una teoría general de la justificación de las reso-*

di quanti intervengono come parti nella procedura, la loro possibilità di presentare prove a favore della propria posizione e di conoscere e contestare quelle avverse (in modo utile, evitando nel contempo gli scrupoli gnoseologici e le manovre ostruzionistiche), non è un formalismo garantista bensì il modo più consono per conoscere la verità, come è evidente, è stato segnalato dalla Segnatura Apostolica²¹⁰ e è stato ricordato da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI in numerose occasioni²¹¹.

Se nella fase istruttoria vi sono manifestazioni di legittima natura inquisitoria (perché sono finalizzate ad accertare la verità anche *ex officio*), invece, nel momento decisorio della procedura penale (amministrativa e giudiziale) l'ordinamento canonico ha rinunciato del tutto ad ogni imposizione, in particolare nell'apprezzamento delle prove. Sul tema – contrariamente a quanto avviene con la confessione giudiziale nelle cause private che “obbliga” il giudice a condannare chi confessa (cfr. can. 1536 § 1) –, vi è stata una totale adesione dell'ordinamento canonico al principio del libero convincimento dell'organo decidente, il quale implica il rifiuto di ogni limitazione della libertà di valutazione della prova, sottratta a qualsiasi meccanismo di preventivo dosaggio della sua persuasività stabilito *a priori* dal legislatore²¹². Nella procedura penale (è indif-

luciones judiciales, in *Jueces para la Democracia*, 73 (2012), pp. 30-47.

²¹⁰ Particolarmente chiarificatore del rapporto fra verità e certezza morale è il brano della sentenza della Segnatura Apostolica *coram* Agustoni citato *infra* in nota 259.

²¹¹ Ad es., *vide supra* note 7, 146, 164, 166, 182, 184.

²¹² Cfr. T. J. ALISTE SANTOS, *Relevancia del concepto canónico de “certeza moral” para la motivación judicial de la “quaestio facti” en el proceso civil*, in *Ius Ecclesiae*, 22 (2010), pp. 651-671; E. AMODIO, *Libero convincimento e tassatività dei mezzi di prova: un approccio comparativo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 42 (1999) pp. 3-9. In ambito canonico, cfr. M. J. ARROBA CONDE, *Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi*, Lugano, 2008; P. BIANCHI, *La certezza morale e il principio del libero convincimento del giudice*, in P. A. BONNET e C. GULLO (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii». Parte Prima: I principi*, cit. in nota 1, pp. 387-401; P. A. BONNET, *De iudicis sententia ac de certitudine morali*, in *Periodica*, 75 (1986), pp. 61-100; W. L. DANIEL, *The Notion of Moral Certitude in Canonical Tradition and in the Dynamism of the Judicial Process*, in *Studies in Church Law*, 6 (2010), pp. 209-268; V.

ferente se giudiziale o amministrativa), una tale libertà nella valutazione delle prove è direttamente collegata con il principio della certezza morale circa il fatto esteriore e l'interna colpevolezza, come ricordava Pio XII all'Unione Giuristi Cattolici Italiani: «Il giudice umano... ha il dovere di formarsi, prima di emanare la sentenza giudiziale, una certezza morale, vale a dire che escluda ogni ragionevole e serio dubbio circa il fatto esteriore e l'interna colpevolezza»²¹³, rinviando implicitamente alla concettualizzazione della certezza morale fatta dal medesimo Papa nel noto discorso alla Rota Romana del 1942 che è idealmente collegato con quello del 1944 sull'obbligo di agire sempre *pro rei veritate*²¹⁴.

Com'è evidente, nella procedura penale il concetto di certezza morale non appartiene esclusivamente all'ambito giudi-

DE PAOLIS, *La giustizia e la verità nei pronunciamenti giudiziari*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 16 (2006), pp. 15-32; E. DI BERNARDO, *Accertamento razionale dei fatti nella fase probatoria* (Pontificia Università Lateranense, Istituto «utriusque iuris», theses ad doctoratum in Iure Canonico), Roma, 2002; P. ERDŐ, *La certezza morale nella pronuncia del giudice. Problemi attuali*, in *Periodica*, 87 (1998), pp. 81-104; H. FLATTEN, *Qua libertate iudex ecclesiasticus probationes appretiare possit et debeat*, in *Apollinaris*, 33 (1960), pp. 185-210; O. GIACCHI, *La certezza morale nella pronuncia del giudice ecclesiastico*, in «*Ius Populi Dei*». *Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, vol. 2, Roma, 1972, pp. 605-620; T. GIUSSANI, *Discrezionalità del giudice nella valutazione delle prove*, Città del Vaticano, 1977, pp. 37-48; Z. GROCHOLEWSKI, *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, in *Ius Ecclesiae*, 9 (1997), pp. 417-450; J. L. GUTIÉRREZ, *La certezza morale e le prove «omnino plenae»*, in J. L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause di canonizzazione*, Milano, 2005, pp. 175-191; J. LLOBELL, *La certezza morale nel processo canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 109/1 (1998), pp. 758-802; ID., *Oggettività e soggettività nella valutazione giudiziaria delle prove*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 14 (2001), pp. 394-413; ID., *La genesi dei disposti normativi sul valore probatorio delle dichiarazioni delle parti*, cit. in nota 152; ID., *La pubblicazione degli atti*, cit. in nota 150, pp. 538-539, 554-558; M. Á. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti e la certezza morale*, in *Ius Ecclesiae*, 18 (2006), pp. 387-416; A. STANKIEWICZ, *La certezza morale e la motivazione della sentenza*, in H. FRANCESCHI – J. LLOBELL – M. Á. ORTIZ (a cura di), *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*, Roma, 2005, pp. 231-245.

²¹³ PIO XII, *Nuntia*, 5 dicembre 1954 e 5 febbraio 1955, cit. in nota 3, p. 65.

²¹⁴ Cfr. PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 1° ottobre 1942, in AAS, 34 (1942), pp. 338-343; ID., *Discorso alla Rota Romana*, 2 ottobre 1944, in AAS, 36 (1944), pp. 281-290.

ziale, essendo applicabile ugualmente in sede amministrativa. Tuttavia, in campo giudiziario è meglio garantito il fatto che il provvedimento decisorio sia fondato su una vera certezza morale, perché il giudice è meno coinvolto personalmente nella concreta vicenda penale che non l'autorità amministrativa, la quale ha deciso di avviare l'indagine previa (nella quale la vigente normativa consente di applicare le forti misure cautelari previste dal can. 1722²¹⁵) e la procedura punitiva.

L'ultimo elemento del provvedimento sanzionatorio (a prescindere dal diritto al doppio grado di giurisdizione, di cui infra al § 5) richiesto dal diritto all'equa procedura penale è quello della sua motivazione²¹⁶. I motivi devono permettere di comprendere la coerenza della decisione, la razionalità intrinseca (la logica del ragionamento) ed estrinseca (la congruenza con le prove) della stessa. La motivazione *stricto sensu*, che possiamo denominare *coram partibus* (*coram accusato e coram accusatore* nella procedura penale), deve riflettere adeguatamente la motivazione *coram propria conscientia decidentis*, cioè l'itinerario intellettuale seguito da chi giudica per giungere alla certezza morale che, logicamente e cronologicamente, precede il provvedimento (amministrativo o giudiziale) e la sua motivazione *coram accusato e coram accusatore*²¹⁷. L'importanza della motivazione nella procedura penale trova saldi fondamenti nella Sacra Scrittura, primo fra tutti quello riscontrabile nelle parole di Gesù Cristo tramandateci dal Vangelo di Giovanni: «Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto». Aveva appena detto questo, che una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al

²¹⁵ Cfr. CDF, *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 19; *Vide supra* nota 31.

²¹⁶ Cfr. i nostri *Historia de la motivación de la sentencia canónica*, cit. in nota 108; *La genesi della sentenza canonica*, in P. A. BONNET – C. GULLO (a cura di), *Il processo matrimoniale canonico*, ed. 2, Città del Vaticano, 1994, pp. 695-734.

²¹⁷ La dottrina considera che la motivazione del provvedimento giurisdizionale tutela la terzietà del giudice (cfr. G. LEONE – F. MENCARELLI, *Processo penale (diritto vigente)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 36, Milano, 1987, p. 7).

sommo sacerdote?”. Gli rispose Gesù: “Se ho parlato male, dimostrami dov’è il male; ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?”» (Gv 18,21-23).

Detta importanza fu messa in evidenza dal Concilio I di Lione (a. 1245) in un decreto diventato successivamente il capitolo *Quum medicinalis* di Innocenzo IV (VI.5.11.1). Precedentemente, nel 1172, Innocenzo III nel capitolo *Sicut nobis* (X.7.2.16) aveva sancito che la motivazione incompleta non costituiva causa autonoma di nullità della sentenza come, invece, richiedeva una precedente norma consuetudinaria. Le Decretali di Gregorio IX furono promulgate nel 1234 con la bolla *Rex pacificus*. Solo undici anni dopo, il Concilio I di Lione (a. 1245) “fece marcia indietro” parzialmente e stabilì la necessità della motivazione delle sentenze penali di natura eminentemente medicinale – quelle che imponevano una censura di scomunica, sospensione o interdetto – sotto pena di nullità della decisione e di gravi sanzione al giudice che non giustificasse adeguatamente il suo provvedimento. Come appena accennato, il testo conciliare diventò il capitolo *Quum medicinalis* di Innocenzo IV promulgato dalle Decretali di Bonifacio VIII nel 1298²¹⁸.

Inoltre, il testo del Concilio di Lione mostrava il collegamento della motivazione *coram propria conscientia decidentis* (momento della formazione della decisione) con la motivazione *coram partibus* (la motivazione *stricto sensu*). Infatti, il testo conciliare suggeriva che l’inadeguata motivazione *coram partibus* potesse essere dovuta all’insufficiente certezza morale circa la *quaestio facti* o alla precipitata analisi della norma giuridica applicabile (*quaestio iuris*): «*quam grave sit excommunicationis sententias sine maturitate debita fulminare*».

Ciononostante, il codice pio-benedettino prevedeva la sospensione *ex informata conscientia* con una motivazione in-

²¹⁸ Cfr VI.5.11.1, *Quum medicinalis*, Innocenzo IV: Concilio I di Lione, Const. I, 19, in ISTITUTO PER LE SCIENZE RELIGIOSE (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ed. bilingue, Bologna, 1991 (citato COD), p. 291. Per un’analisi più approfondita del testo di queste decretali e dell’interpretazione dei decretalisti, cfr. la nostra *Historia de la motivación de la sentencia canónica*, cit. in nota 108, pp. 117-160.

sufficiente: «Ad ferendam hanc suspensionem neque formae iudiciales neque canonicae monitiones requiruntur; sed satis est si Ordinarius, servato praescripto canonum qui sequuntur, simplici decreto declaret se suspensionem indicere» (can. 2187). Perciò, la legislazione postconciliare voleva rimediare definitivamente a tale deficienza, con un richiamo alla pubblicità istruttoria e alla motivazione decisoria in ogni procedura penale sia giudiziale sia amministrativa: «requiritur autem ut, in processu sive iudiciali sive amministrativo, recurrenti vel reo manifestentur omnes rationes quae contra ipsum invocantur»²¹⁹.

Infatti, l'obbligo dell'adeguata motivazione richiesto dal diritto al giusto processo appare sufficientemente previsto dalle Facoltà speciali sia della CEP²²⁰ che della CPC, particolarmente dalla Lettera Circolare, 17 marzo 2010²²¹. Effettivamente, nell'esigere la presentazione ai dicasteri romani dei documenti atti a dimostrare la certezza morale dei richiedenti, documenti ai quali l'accusato ha accesso, dette prove possono motivare il provvedimento, almeno in modo mediato, ma efficiente.

Per quanto riguarda le *Normae de gravioribus delictis* della CDF, 15 luglio 2010, il rinvio fatto dall'art. 21 § 2 al can. 1720 include necessariamente l'obbligo della motivazione prescritta dal can. 51 per tutti i provvedimenti amministrativi, garantendo quindi questa esigenza del diritto al giusto processo nella procedura penale amministrativa.

Invero, il *divieto* del ricorso contenzioso amministrativo – secondo l'art. 27 delle *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010 – o l'*impossibilità* del medesimo, qualora il provvedimento sia del Santo Padre, come nelle diverse fattispecie delle Facoltà speciali della CEP e della CPC e in quelle di dimissione dallo stato clericale in via amministrativa collegate con la dispensa dall'obbligo del celibato presso la CDF (*Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 21 § 2 n. 2), potrebbe

²¹⁹ *Principi per la riforma del CIC approvati dal Sinodo del 1967*, n. 7 § 6, cit. in nota 41. *Vide supra* nota 173.

²²⁰ *Vide supra* documento “c”, cit. nelle note 79, 186-188.

²²¹ *Vide supra* note 86, 194-196.

affievolire notevolmente la funzione della motivazione, perché il provvedimento non sarà sottoposto ad un controllo giurisdizionale. Il problema si potrebbe considerare sostanzialmente risolto qualora il provvedimento della fase diocesana (o quello iniziale presso la CDF se la Congregazione ha avvocato a sé la causa “in primo grado” o «se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione»: *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, artt. 16 e 17) fosse considerato una “prima istanza”, purché – visto che la motivazione della decisione amministrativa è necessaria a norma del can. 51, ma non *ad validitatem* come, invece, avviene in ambito giudiziale (cfr. can. 1622 n. 2) – sia riconosciuta dalla prassi (e forse della riforma della procedura penale amministrativa del CIC²²²) la necessità di una adeguata motivazione del provvedimento amministrativo penale, affinché non vi sia una lesione sostanziale del diritto di difesa dell'accusato.

5. Il diritto al doppio grado di giurisdizione.

Il diritto al doppio grado di giurisdizione sulle decisioni riguardanti il merito in una causa penale (è indifferente se la procedura è giudiziale o amministrativa) è collegato con il diritto naturale, secondo lo «*ius gentium*»²²³ e la migliore dottrina canonica²²⁴. Infatti, fu accolto dal *Corpus Iuris Canonici* per impugnare anche i provvedimenti amministrativi come ricordava Michele Lega in un voto del 1913 sulla procedura amministrativa nel futuro primo CIC²²⁵. Proprio affinché sia eviden-

²²² *Vide supra* nota 28 e § 3.

²²³ Cfr. ONU, *Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici*, 16 dicembre 1966, art. 14, 5.

²²⁴ Cfr. M. LEGA – V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, vol. 2, Romae, 1950, pp. 974-976; F. ROBERTI, *De processibus*, vol. 2, Romae, 1926, n. 467, p. 197.

²²⁵ Lega insisteva sulla necessità del “diritto di appello”, sia in via amministrativa che giudiziale, e sul suo riconoscimento nelle decretali: «Questione ancora più importante è l'ammissione con tutti gli effetti, dell'appello estragiudiziale ossia del ricorso. Che si debba ammettere tale appello o ricorso, tanto dai decreti *giudiziali* che *extragiudiziali* è dottrina pacifica presso i

te che il vigente sistema penale ecclesiale vuole affermare detto diritto al doppio grado di giurisdizione – seguendo il principio sancito dall’art. 18 (a) della PB –, per evitare che l’approvazione del Papa possa mettere in discussione la possibilità d’impugnare il provvedimento di prima istanza, l’art. 6 § 3 del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* stabilì: «*Sententiae huius Supremi Tribunalis, latae intra limites propriae competentiae, Summi Pontificis approbationi non subiciuntur*». La norma è stata accolta dall’art. 8 § 3 delle *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010. Il problema, come abbiamo considerato (*vide supra* § 2.3), scaturisce dall’unificazione del provvedimento di dimissione dallo stato clericale in via amministrativa con quello della dispensa dall’obbligo del celibato. Benché la CDF abbia ricevuto la competenza per irrogare le pene espiatorie perpetue (*Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 21 § 2 n. 1), con provvedimento impugnabile a norma dell’art. 27, qualora il medesimo includa la dispensa dall’obbligo del celibato la competenza a decidere su tale questione è esclusiva del Santo Padre (*Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 21 § 2 n. 2), come capita nelle diverse fattispecie delle Facoltà speciali della CEP e della CPC, rendendo tale decisione non impugnabile (cfr. cann. 333 § 3, 1405 § 2 e 1629 n. 1). Pappadia, sottolineando la distinzione fra la procedura previa alla richiesta dell’Ordinario del luogo alla Congregazione con quella svolta presso il dicastero competente prima della relativa proposta al Santo Padre, offre motivi non trascurabili per cercare di salvare il sostanziale diritto al doppio gra-

Dottori, perché è la chiara disposizione del diritto, così enunciata nel *cap. 1, De appellationibus* in VI^o, dove si riferisce il canone del Concilio Lateranense IV, sancito da Innocenzo IV, ibi: “*Cordi nobis est, lites minuere et a laboribus relevare subiectos. Sancimus igitur ut si quis in iudicio vel extra super interlocutoria vel gravamine aliquo ad nos duxerit appellandum, causam appellationis in scriptis assignare deproperet; petat apostolos quos ei praecipimus exhibere, etc.*” [VI.2.15.1]. Nella Costituzione *Concertationi* (*cap. 8, De appell.* in VI^o), si stabilisce potersi appellare “*quibuslibet extraiudicialibus actis*” [VI.2.15.8]» (M. LEGA, *Voto sulle questioni di ordine amministrativo e relative procedure*, novembre 1913, in J. LLOBELL – E. DE LEÓN – J. J. BELLO, *Il libro «de processibus» nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, vol. 2, Milano, in corso di stampa). Cfr. C. 2, q. 6, cann. 19-21; VI.2.15.8.

do di giurisdizione, benché l'unica vera decisione sia quella del Romano Pontefice che sicuramente non può essere impugnata.

5.1. La particolare posizione di sussidiarietà e la responsabilità dei dicasteri amministrativi della Curia Romana nei confronti dei provvedimenti delle autorità periferiche e del Santo Padre.

5.1.1. I provvedimenti del Santo Padre.

Pappadia utilizza il principio di sussidiarietà come strumento concettuale per cercare di offrire una certa consistenza ed autonomia, simile a quella di un grado di giudizio, sia alla fase diocesana che a quella pontificia nelle diverse fattispecie di Facoltà speciali presso la CEP e la CPC, e in quell'altra di ordinaria competenza amministrativa nel caso della fattispecie di cui all'art. 21 § 1 n. 2 delle *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, della CDF: «*Lo scopo assegnato alla fase apostolica del procedimento è [...] quello del riesame degli atti e del procedimento compiuti in "prima istanza", ossia di controllare ed eventualmente ripristinare il regolare svolgimento della procedura, consentendo comunque al chierico, che si ritenga ingiustamente pregiudicato dalla decisione del proprio Ordinario, di proporre alla Superiore Autorità le proprie lamentele e difese, nonché eventualmente di presentare nuove prove e documenti, anche qualora non sia intervenuto nel prima fase*»²²⁶. Tuttavia, in questi casi l'unico provvedimento decisivo è del Romano Pontefice perché è anche concessa la dispensa dall'obbligo del celibato, situazione che comporta l'impossibilità di ogni impugnazione. Infatti, in tali fattispecie, i

²²⁶ F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento*, cit. in nota 84, p. 240. «L'assegnazione di tale accertamento alla fase locale, conforme al principio di sussidiarietà, sarà quindi riconducibile alla duplice esigenza di agevolare la possibilità che il reo intervenga nel procedimento ed eserciti il proprio diritto di difesa, nonché di garantire che l'istruttoria sia compiuta nel luogo dove furono commesse, o sono eventualmente in atto, le condotte contestate, assicurando in tal modo la genuinità delle prove raccolte» (*ibidem*, p. 240).

diversi atti dei Vescovi diocesani e delle Congregazioni della Curia Romana hanno soltanto natura istruttoria e consultiva. Comunque, tali atti motivano l'esercizio della potestà del Santo Padre e quindi formano parte essenziale del provvedimento stesso e possono condizionare l'intrinseca validità della decisione del Papa (cfr. can. 124 § 1) – benché non possa essere impugnata –, perché il suo libero esercizio della potestà (cfr. can. 331) non consente tuttavia decisioni la cui genesi non garantisca sufficientemente la giustizia del provvedimento (*vide supra* §§ 1 e 2).

Questa particolare collaborazione con l'esercizio della suprema potestà del Papa implica uno speciale onere per le persone degli organi competenti dei Dicasteri della Curia Romana. In questo contesto il termine “Membro” (*stricto sensu*) di un dicastero ha un significato ben preciso: «i Membri propriamente detti di una Congregazione sono Cardinali e Vescovi» (PB art. 3 § 3). Comunque, la decisione di chiedere al Santo Padre il provvedimento conclusivo corrisponderà normalmente al Congresso del Dicastero (cfr. RGCR, artt. 118 e 119, a) che dovrà giungere alla certezza morale sia sulla giustizia della decisione disciplinare, sia, successivamente, della dispensa dall'obbligo del celibato (cfr. can. 1608 § 4)²²⁷.

5.1.2. *I provvedimenti amministrativi della CDF ex art. 21 § 2 n. 1 delle “Normae de gravioribus delictis” del 15 luglio 2010.*

La questione del sostanziale rispetto del diritto al doppio grado di giurisdizione ha tratti specifici nella fattispecie dell'imposizione della pena perpetua della dimissione dallo stato clericale, o di altre pene non perpetue, da parte della CDF in via amministrativa senza l'intervento del Santo Padre perché non vi è la dispensa dall'obbligo del celibato (cfr. *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 21 § 2 n. 1). In questo caso, non trattandosi di un provvedimento del Papa, la decisione della CDF ha la natura di un atto amministrativo

²²⁷ *Vide supra* § 4.2.4 e note 213 e 214.

singolare di un dicastero della Curia Romana e quindi, sarebbe impugnabile con il processo contenzioso amministrativo dinanzi alla Segnatura Apostolica²²⁸. Tuttavia, com'è ben noto, tale applicazione della PB art. 123 fu modificata da Giovanni Paolo II il 14 febbraio 2003²²⁹, fu confermata da Benedetto XVI nel 2005²³⁰ ed è diventata legge con le *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010:

«Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminando qualsiasi ulteriore ricorso di cui all'art. 123 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*» (art. 27).

Secondo il RGCR, alla “Congregazione (o Sessione) Ordinaria” (che presso la CDF è denominata “Feria IV” perché si riunisce abitualmente tale giorno della settimana, il mercoledì) «sono convocati i Membri residenti a Roma e possono prendervi parte anche gli altri Membri» (RGCR art. 112 § 2). Ricordiamo che «i Membri propriamente detti di una Congregazione sono Cardinali e Vescovi» (PB art. 3 § 3). Non conoscendo il Regolamento proprio della CDF, secondo il RGCR (cfr. artt. 118-119), «gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla CDF nei casi dei delitti riservati» contro i quali «si ammette il ricorso» alla “Feria IV” (*Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 27) dovrebbero essere quelli del Congresso, che presso la CDF riceve il nome di “Feria VI” perché si riunisce di solito ogni venerdì: «Al Congresso prendono parte il Capo Dicastero, il Prelato Superiore, il Sottosegretario, i Capi Ufficio e, a giudizio del Capo Dicastero, gli Aiutanti di Studio e altri Officiali, salva diversa disposizione per i singoli Dicasteri» (RGCR art. 118 § 1).

²²⁸ Cfr. PB art. 123 §§ 1 e 2.

²²⁹ *Vide supra* nota 9.

²³⁰ *Vide supra* nota 10.

Presso la CDF è anche membro del Congresso, immediatamente dopo il Sotto-Segretario, il Promotore di Giustizia. Un breve cenno a questo importante ufficio nel sistema del processo penale canonico è utile per capire che, fra le importanti e poliedriche competenze della CDF (cfr. PB artt. 48-55), prevalgono quelle che – secondo la triplice distinzione della potestà di governo: legislativa, esecutiva o amministrativa, e giudiziale (cfr. can. 135 § 1) – rispondono ad un’impostazione amministrativa. Potrebbe servire a dimostrarlo il fatto che – malgrado l’art. 52 della PB affidi alla CDF la potestà giudiziale penale e il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, abbia indicato «*Congregatio pro Doctrina Fidei est Supremum Tribunal Apostolicum pro Ecclesia Latina necnon pro Ecclesiis Orientalibus Catholicis ad cognoscenda delicta articulis praecedentibus definita*» (art. 6 § 1; cfr. artt. 6, 7, 13, 16, 19, 22) – l’indispensabile ufficio del promotore di giustizia nel processo penale giudiziale (è lui l’unica persona abilitata a occupare il ruolo di parte attrice in ogni istanza: cfr. can. 1721; m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, artt. 6 § 2, 9, 19, 22 § 2) fu soppresso dall’organico della CDF, secondo risulta dagli “Annuari Pontifici”, dall’anno 1996 al 2002²³¹. Solo nell’“Annuario Pontificio” del 2003 (cfr. p. 1081), in seguito alla promulgazione e applicazione del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, detto ufficio risulta essere stato ripristinato. Infatti, il Promotore di Giustizia della CDF era previsto dal RGCR del 1992 (cfr. art. 5 § 2), ma scomparve da quello promulgato nel 1999 (cfr. art. 5 § 2), essendo di nuovo inserito, sempre all’art. 5 § 2, con una novella «Come da Disposizione del Segretario di Stato Prot. N. 64.514/P del 18 ottobre 2007»²³².

²³¹ Cfr. *Annuario Pontificio*, 1996, p. 1173; *Annuario Pontificio*, 1997, p. 1171; *Annuario Pontificio*, 1998, p. 1181; *Annuario Pontificio*, 1999, p. 1179; *Annuario Pontificio*, 2000, 1245; *Annuario Pontificio*, 2001, p. 1001; *Annuario Pontificio*, 2002, p. 999.

²³² «Il testo del “Regolamento Generale della Curia Romana”, approvato dal Santo Padre Giovanni Paolo II il 15 aprile 1999 ed entrato in vigore il 1° luglio 1999 [AAS 91 (1999) 629-699], è stato aggiornato dall’ULSA, come di seguito, con inserimento delle modifiche ad esso apportate [...] dalla Disposizione del Segretario di Stato Prot. N. 64.514/P del 18 ottobre 2007

Quindi, ritornando alla questione del diritto al doppio grado di giurisdizione nella fattispecie *ex art. 21 § 2 n. 1* delle “Normae de gravioribus delictis” del 15 luglio 2010, qualora il provvedimento “di prima istanza” sia stato emesso in via amministrativa da parte della CDF, senza l’intervento del Santo Padre, sarà possibile il ricorso alla “Feria IV”²³³. Presso la “Feria IV” l’ufficio di Relatore (cfr. RGCR art. 115 § 1) dovrà essere affidato a chi non sia intervenuto nella causa in quanto membro della “Feria VI”, in applicazione delle esigenze del diritto all’appello giudiziale che non possono non essere rispettate anche nel ricorso gerarchico amministrativo, in applicazione del buon senso nonché dell’*aequitas canonica*: «Chi è intervenuto in una causa come giudice, promotore di giustizia, difensore del vincolo, procuratore, avvocato, teste o perito, non può in seguito validamente definire la stessa causa in altra istanza come giudice o svolgere in essa la funzione di assessore» (can. 1447). Tale norma potrebbe rendere opportuna l’astensione del Prefetto e del Segretario della CDF nella decisione del ricorso da parte della “Feria IV” qualora siano intervenuti presso la “Feria VI” nell’adottare il provvedimento impugnato. Infatti, il ricorso gerarchico è indirizzato *natura sua* all’organo superiore e, quindi, diverso da quello che ha emanato il provvedimento impugnato, a differenza della *remonstratio* che è rivolta all’autore dell’atto affinché riconsideri la possibilità di revocarlo o di modificarlo²³⁴.

Comunque, se la potestà giudiziaria della CDF può essere delegata *ad casum* (cfr. *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 9 § 3), a maggior ragione potrà esserlo anche quella amministrativa (cfr. can. 137 § 1), in particolare, ma non solo, in “prima istanza”, senza che comunque risulti l’obbligo della collegialità dei delegati, potendo corrispondere la

(art. 5) [...]»: ULSA, *Bollettino* n. 19 (periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011), in http://www.vatican.va/roman_curia/labour_office/docs/documents/ulsa_b19_7_it.html (8 febbraio 2012).

²³³ Cfr. CDF, *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 27. Per quanto riguarda il diritto di appello *stricto sensu* (quello giudiziale), *vide supra* nota 77.

²³⁴ Cfr. cann. 1734, 1737, 1739; RGCR artt. 135 § 1, 136 §§ 1-3.

delega ad una sola persona, anche se l'*aequitas canonica* sembrerebbe di rendere molto opportuno, forse necessario, di affidare ad un collegio (cfr. can. 1425 § 1 n. 2, a): presso la CDF a Roma ciò non dovrebbe risultare difficile) un provvedimento di tale trascendenza per la vita dell'accusato, ma anche per la coscienza di colui che deve decidere. Invero, questo collegio con potestà amministrativa ben potrebbe essere un vero tribunale delegato con potestà giudiziaria *stricto sensu*.

5.2. *La celerità e la possibilità di giungere tempestivamente al giudicato. La rinuncia al diritto alla doppia sentenza conforme da parte del m.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela" (30 aprile 2001) e delle vigenti norme della CDF: «quam primum, salva iustitia» (can. 1453).*

Una recente causa presso la Rota Romana può aiutarci a capire quanto incida nel diritto al giusto processo la tempestività nel giungere al giudicato nel processo penale²³⁵. Nel febbraio 2003 il Promotore di giustizia della diocesi di "S", in seguito all'incarico del Vescovo diocesano di avviare il processo penale giudiziario (cfr. can. 1721 § 1), presentò al proprio Tribunale diocesano un libello di domanda accusando un sacerdote di concubinato con una donna sposata. Un collegio di tre giudici chierici (cfr. can. 1425 § 1 n. 2, a), considerando fra l'altro che detto sacerdote e la donna avevano riconosciuto durante l'indagine previa di aver avuto frequenti rapporti sessuali, condannò il chierico per il delitto di concubinato alla sospensione a tempo indefinito della facoltà ministeriale in diocesi (sentenza di prima istanza, settembre 2003). In seguito all'appello del sacerdote alla Rota Romana, il Decano del Tribunale Apostolico affidò la causa ad un turno in cui l'incarico di Ponente fu conferito al Giudice YY (dicembre 2003). In seguito al decreto di concordanza del dubbio (dicembre 2004) l'appellante chiese un supplemento istruttorio da espletarsi in diocesi. Fi-

²³⁵ Cfr. ROTA ROMANA, *coram McKay*, sentenza definitiva, "S" [tribunale locale *a quo*], 14 maggio 2009, *Poenalis (concubinatus)*, in *Ius Ecclesiae*, 24 (2012), in corso di stampa, con commento di Davide Cito.

nito detto supplemento, pubblicati gli atti e discussa la causa, dopo diversi tentativi falliti da parte del Ponente YY di convocare il Turno rotale per decidere la causa, il Decano della Rota Romana nominò Mons. Gerard McKay, già membro del Turno iniziale, nuovo Ponente (gennaio 2009) e modificò i membri del Turno. Il nuovo Collegio (con sentenza di seconda istanza *coram* McKay, 14 maggio 2009) assolse il sacerdote perché i confessati frequenti rapporti sessuali con la donna sposata non rientrano nella fattispecie legale di “concubinato” ma in quella di “adulterio”; e in grado di appello non è possibile modificare la materia del contendere decisa dalla sentenza di prima istanza: «Salvo il disposto del can. 1683 [sulle cause di nullità del matrimonio], nel grado di appello non può essere ammessa una nuova causa per la domanda, neppure sotto forma di cumolazione per ragioni di utilità; pertanto la contestazione della lite può riferirsi esclusivamente alla conferma o alla riforma della prima sentenza in tutto o in parte» (can. 1639 § 1). Inoltre, i detti adulteri non poterono essere nuovamente “giudicati” in quanto tali in prima istanza perché l’azione penale era prescritta *ex* can. 1362 § 1 n. 2. Tale prescrizione fu dovuta a che la causa in seconda istanza presso la Rota Romana durò sei anni, mentre in prima istanza era durata sette mesi. La sentenza *coram* McKay (14 maggio 2009) fu appellata dal Promotore di giustizia della Rota Romana al Turno rotale superiore. In terzo grado, la sentenza *coram* Sciacca (27 maggio 2011) ha confermato la decisione assolutoria *coram* McKay, raggiungendo il giudicato *ex* doppia sentenza conforme (cfr. can. 1641 n. 1). Al di là dell’iniziale errore di qualifica del reato (che ha compromesso l’intera causa) e del molto tempo perso dal primo Ponente presso la Rota Romana, il diritto alla doppia sentenza conforme (cfr. can. 1641 n. 1) permette l’appello al turno superiore (entro i termini perentori previsti: cfr. cann. 1630 § 1 e 1633) sempre che non si sia giunti alla doppia sentenza conforme, conformità che non è garantita nel processo penale neanche dopo la sentenza di terza istanza. Tale sistema rende oggettivamente complesso e inefficace il processo giudiziale penale e, quindi, diventa comprensibile la preferenza verso la procedura penale amministrativa.

Per questi motivi, il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, modificò incisivamente questi aspetti del processo giudiziale penale proprio per renderlo più efficace nel condannare chi lo merita, tutelando il diritto di difesa della vittima e della società, senza smarrire comunque le garanzie del diritto di difesa in favore dell'accusato. Infatti, limitando i riferimenti alla normativa vigente che, in questa materia non ha modificato la legge del *motu proprio*, oltre al fatto che la sentenza di seconda istanza diventa giudicato a prescindere dalla conformità con quella di prima istanza (cfr. CDF, *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 28 n. 1), in grado di appello il promotore di giustizia della CDF può introdurre un nuovo capo di accusa sul quale il tribunale giudicherà *tamquam in prima instantia* (cfr. art. 23), corrispondendo l'appello per detto capo ad un turno superiore della medesima CDF.

Come abbiamo considerato in altre occasioni²³⁶, cercare di rendere il processo più spedito, più veloce, evitando le formalità che non siano necessarie, è condizione essenziale del giusto processo nonché permanente finalità di ogni legislatore, ecclesiastico e civile²³⁷. Una delle leggi costitutive dell'Unione Europea, fra i primi requisiti del «diritto a un equo processo», indica: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata [...] entro un termine ragionevole»²³⁸. Il disposto è stato incorporato nel 1999 alla Costituzione italiana dal nuovo comma 2 dell'art. 111: «... La legge ne assicura [al processo] la ragionevole durata»²³⁹. I codici della Chiesa tentano di essere più incisivi nel regolare questa fondamentale manifestazione della giustizia processuale: «giudici e tribunali provvedano affinché, salva la giustizia, tutte le cause si concludano al

²³⁶ Cfr., ad es., *La diaconia funzionale della potestà giudiziaria della Segnatura Apostolica*, cit. in nota 1, pp. 155-158.

²³⁷ In ambito canonico, cfr. F. D'OSTILIO, *I processi canonici. Loro giusta durata*, Roma, 1989; Adam ZIRKEL, «*Quam primum, salva iustitia*». *Müssen kirchliche Eheprozesse Jahre dauern?*, St. Ottilien, 2003.

²³⁸ *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Roma, 4 novembre 1950, art. 6 § 1.

²³⁹ *Vide supra* nota 178. Principio non solo costituzionalmente sancito, ma attuato con Legge n.89 del 24 marzo 2001, detta legge Pinto, che ha stabilito il diritto all'equa riparazione per la durata non ragionevole del processo.

più presto, di modo che non si protraggano più di un anno nel tribunale di prima istanza, e non più di sei mesi nel tribunale di seconda istanza» (CIC can. 1453; CCEO can. 1111). D'altra parte, questo atteggiamento è riscontrabile in tutte le epoche del diritto canonico, come dimostrano il Decreto di Graziano²⁴⁰, alcune decretali del *Liber Extra*²⁴¹, le costituzioni «*Dispendiosam*» e «*Saepe*» del Concilio di Vienne (1311-1312, in Francia, XV concilio ecumenico), accolte nelle decretali di Clemente V²⁴², il Concilio di Trento²⁴³, ecc. Nel Concilio Vaticano I²⁴⁴, nel Vaticano II²⁴⁵, nel primo Sinodo dei Vescovi dedicato allo studio della riforma del CIC 1917 (1967)²⁴⁶, nei Sinodi dedicati alla famiglia (1980)²⁴⁷ ed all'Eucaristia (2005)²⁴⁸, molti Vescovi hanno chiesto che i processi (in particolare quelli ma-

²⁴⁰ Cfr. C. 33, q. 2, Rubrica tertia pars, cann. 1, 4; C. 35, q. 6, Rubrica sexta pars, can. 10.

²⁴¹ Cfr. X.2.1.20, Onorio III, *Venerabilis frater*; X.4.18.3, Clemente III, *Videtur nobis*.

²⁴² Cfr. *Clem* 2.1.2, Clemente V, *Dispendiosam*; *Clem* 5.11.2, Clemente V, *Saepe*.

²⁴³ Sess. 24, *De reformatione*, can. 20, in COD, pp. 772-773.

²⁴⁴ Cfr. P. GASPARRI, *Praefatio*, in *Codex Iuris Canonici praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, ed. Typis Polyglottis Vaticanis, ed. 1, 1917 [ristampa del 1974], pp. XXXII-XXXV. Sulle richieste di riforma giuridica da parte dei Vescovi nel Concilio Vaticano I, cfr. C. FANTAPPIÉ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, Milano, 2008, vol. 2, pp. 543-556.

²⁴⁵ Cfr. *Acta et documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando, Series I (antepreparatoria), Appendix voluminis II: Analyticus conspectus consiliorum et votorum quae ab episcopis et praelatis data sunt, Pars II: De sacramentis – De locis sacris (...) – De processibus (...)*, Sub secreto, Typis Polyglottis Vaticanis, 1961, p. 576 §§ 4, 6; pp. 581-582 §§ 4-9.

²⁴⁶ «*Il diritto processuale, specie nelle cause matrimoniali, tenga presenti le esigenze di umanità, sia nella speditezza, sia nel rispetto di una maggior equità*» (Card. Pericle Felici, *Congregazione conclusiva. Sintesi degli interventi e delle relative risposte*, n. 13, 4 ottobre 1967, in G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi 1967. Prima assemblea generale (29 settembre - 29 ottobre 1967)*, Roma, 1968, p. 133).

²⁴⁷ «*Iustitia dilata est iustitia negata*» (Card. Carter, in G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi 1980. Quinta assemblea generale (26 settembre - 25 ottobre 1980)*, Roma, 1982, p. 469, n. 9).

²⁴⁸ Cfr. SINODO DEI VESCOVI, XI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, *L'Eucaristia: fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, Proposizioni finali al Santo Padre*, 22 ottobre 2005, n. 40 § "e".

trimoniali) fossero resi più spediti. L'esigenza di predisporre i mezzi affinché i processi siano eseguiti celermente, nel rispetto del tempo richiesto per permettere la necessaria attività delle parti e del tribunale al fine di conoscere la verità (che è condizione della giustizia della sentenza), è stata frequentemente richiamata da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI²⁴⁹, ed è uno dei motivi di autorevoli suggerimenti per cercare soluzioni alternative più rapide rispetto al processo giudiziario matrimoniale²⁵⁰.

La presa di coscienza della diffusione del delitto di pedofilia da parte di chierici (*vide supra* § 1), unitamente all'appesantimento istituzionale del processo penale giudiziale e all'assenza di giudici competenti in vasti settori della Chiesa (non solo nei Paesi di competenza della CEP) hanno portato numerosi Pastori, fra cui il Card. Joseph Ratzinger, a chiedere a Giovanni Paolo II (ed a concederla, come abbiamo visto, diventato Papa) l'"amministrativizzazione" del processo penale come mezzo effettivo per raggiungere la dovuta tempestività del provvedimento, tempestività che fa parte del diritto al giusto processo. Tuttavia, la celerità non è il valore supremo da ottenere. Fondamentale è, invece, che il provvedimento (amministrativo o giudiziale) sia giusto perché rispondente alla verità dei fatti mediante una verifica diventata eseguibile e ottenuta nel minor tempo possibile, garantendo sempre e comunque gli elementi essenziali del diritto al giusto processo (giudiziale o amministrativo) che abbiamo esaminato: «*quam primum, salva iustitia*» (can. 1453).

²⁴⁹ «La giustizia, inoltre, deve sforzarsi di assicurare la celerità dei processi: una loro eccessiva lunghezza diventa intollerabile per i cittadini e finisce per tradursi in una vera e propria ingiustizia» (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti al congresso dell'associazione nazionale magistrati italiani*, 31 marzo 2000, n. 4, in AAS, 92 [2000], pp. 631-634). Cfr. I discorsi alla Rota Romana del 1986 (30 gennaio 1986, n. 6, in AAS, 78 [1986], pp. 921-925), del 2005 (n. 6, cit. in nota 165), del 2006 (cit. in nota 7) e del 2010 (29 gennaio 2010, in AAS, 102 [2010], pp. 110-114); BENEDETTO XVI, Es. ap. postsinodale «*Sacramentum Caritatis*», 22 febbraio 2007, n. 29, in AAS 99 (2007), pp. 105-180; In., *Discorso alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, 4 febbraio 2011.

²⁵⁰ *Vide supra* nota 150.

5.3. Cenni sul ruolo della Segnatura Apostolica per tutelare il diritto al giusto processo in via amministrativa. Richiami ad alcune recenti decisioni giudiziali riguardanti provvedimenti amministrativi disciplinari.

Nel raggiungimento del complesso equilibrio fra il rispetto del diritto al giusto processo e lo snellimento ottenuto mediante la sua “amministrativizzazione”, un ruolo essenziale spetta nel disegno del sistema canonico al contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica²⁵¹. Infatti, la competenza sul processo contenzioso amministrativo affidata, in modo esclusivo, alla Segnatura ha come finalità quella di garantire che gli atti amministrativi singolari dei dicasteri della Curia Romana siano legittimi *in decernendo* e *in procedendo* in un senso sempre più sostanziale, com'è stato segnalato fra i primi da Salvatore Berlingò nelle sue lucide annotazioni alla nuova *lex propria*²⁵² e, in modo molto incisivo, dalla prima Plenaria del Supremo Tribunale (3-4 febbraio 2011), successiva alla promulgazione della *lex propria*, nel considerare un'acuta critica di Carlo Gullo all'art 76 della *lex propria*. Relatore della questione nella Plenaria fu il Card. Grocholewski²⁵³. È evidente che un tale giudizio della Segnatura

²⁵¹ Cfr. J. CANOSA, *L'attività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica a servizio della comunione nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 490-499; ID., *Giustizia amministrativa ecclesiastica e giurisprudenza*, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 563-581; F. DANEELS, *L'imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità*, in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, 2005, pp. 289-301.

²⁵² Cfr. S. BERLINGÒ, *La competenza di legittimità e di merito della Segnatura Apostolica secondo la “Lex propria”*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale. Rivista telematica* (www.statochiese.it aprile 2009) e in J. KOWAL e J. LLOBELL (a cura di), *«Iustitia et iudicium»*, cit. in nota 37, vol. 4, pp. 2279-2299.

²⁵³ Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *Alcune questioni sul rigetto “in limine” nella “Lex propria” del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* (ponenza alla Plenaria della Segnatura Apostolica, 3-4 febbraio 2011, approvata dai Padri), in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 723-731; C. GULLO, *Il “giusto processo” amministrativo ed il rigetto “e limine” del ricorso alla c.d. “Sectio Altera” del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (artt. 73-84 NSTTSA)*,

servirà di utile controllo sul rispetto degli elementi del diritto al giusto processo previsti dalla legge, fra i quali non possono non essere inclusi quelli che vi appartengono *ex natura rei*, essendo richieste le caratteristiche essenziali del diritto al giusto processo dal diritto naturale o, si se preferisce, dallo *ius gentium*, secondo la limpida riproposizione dei testi romanisti di Graziano²⁵⁴.

In questa sede²⁵⁵, vorrei solo sottolineare – oltre al carattere non sospensivo *ex lege* del ricorso contenzioso amministrativo (cfr. *Lex propria Signaturae Apostolicae*, artt. 95-99) – una delle importanti innovazioni della nuova *lex propria* alla quale ho appena accennato: quella prevista dall'art. 76 che consente che la reiezione del libello di domanda per evidente mancanza di *fumus boni iuris* sia decisa dal Segretario, con l'intervento del Promotore di giustizia (cfr. art. 76 § 1). Detto provvedimento solo consente il ricorso al Congresso, senza che contro la decisione del Prefetto in Congresso²⁵⁶ sia possibi-

in J. PUDUMAI DOSS, M. GRAULICH (a cura di), *“Iustitiam et iudicium facere”*. Scritti in onore del Prof. don Sabino Ardito, SDB, Pubblicazioni dell'Università Pontificia Salesiana, Roma, 2011, pp. 199-204.

²⁵⁴ «*Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. (...) ius autem gentium omni humano generi commune est*» (Inst. 1, 2 §§ 1 e 2). Cfr. Dig. 1, 1, 1 § 4, Ulpianus, libro 1 Institutionum. Decreto di Graziano: «*Ius naturale est commune omnium nationum, eo quod ubique instinctu nature non constitutione aliqua habetur, ut uiri et femine coniunctio, (...) omnium una libertas, (...) uiolentie per uim repulsio*» (D.1 c.7). «*Hoc inde ius gentium appellatur quia eo iure omnes fere gentes utuntur*» (D.1 c.9).

²⁵⁵ Per un'aggiornata informazione bibliografica, cfr. M. GANARIN, *Lineamenti del rinnovato processo contenzioso amministrativo ecclesiale. Commento al m.p. “Antiqua ordinatione” di Benedetto XVI. Parte prima: considerazioni preliminari*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* (www.statochiese.it): luglio 2011, pp. 2-39, *Parte seconda: disamina della “ratio procedendi” interna al supremo foro giudiziario*, in *ibidem*, luglio 2011, pp. 39-125 e settembre 2011, pp. 1-105.

Invece, per la più completa e organica raccolta della giurisprudenza (*lato sensu*) della Segnatura, cfr. W. L. DANIEL (Ed.), *“Ministerium Iustitiae”*. *Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura. Official Latin with English Translation*, Wilson & Lafleur, Montréal, 2011.

²⁵⁶ La decisione è solo del Prefetto: cfr. art. 22.

le adire il Collegio dei giudici (cfr. art. 76 §§ 3 e 4)²⁵⁷. La norma è importante per evitare lungaggini in ogni tipo di causa. Tuttavia, questo accertamento preliminare del *fumus boni iuris* sulla violazione di qualcuno degli elementi del diritto al giusto processo amministrativo sembra particolarmente utile in una materia quale la violazione del diritto di difesa, i cui precisi limiti ed effetti sono di difficile determinazione, come si evince dalla giurisprudenza rotale²⁵⁸ e, ad es., dall'art. 231 della DC che, a proposito dell'obbligo della pubblicazione degli atti (cfr. can. 1598), indica: «La violazione del disposto di cui all'art. 229, § 3 comporta la nullità sanabile della sentenza; e nel caso in cui il diritto di difesa sia stato di fatto negato, la nullità insanabile (cf. cann. 1598, § 1; 1622, n. 5)». Invero, la ricerca dell'equilibrio fra la tutela del diritto di difesa e del diritto ad un tempestivo provvedimento certo ed eseguibile – che rientra nel diritto al giusto processo e quindi nel medesimo diritto di difesa sostanzialmente ed equitativamente considerato – fa parte essenziale della finalità della *lex propria* e della giurisprudenza della Segnatura Apostolica. Tale equilibrio ha come perno la ricerca della verità e il concetto di certezza morale, senza pessimismi né scrupoli gnoseologici, come indicò con straordinaria chiarezza concettuale e terminologica una sentenza della stessa Segnatura Apostolica:

«considerandus est praecipuus finis processus canonici qui praecipue per inquisitionem certam statuere veritatem contendit: qua re iudex postquam ex actis et probatis moralem certitudinem circa quaestionem definiendam attigit, decisionem ferre debet. Patroni partium ad hunc finem attingendum “diligenter ac bona fide” adlaborare tenentur. Veritatis inquisitio vero non eo usque produci debet ut frustretur finis alter legis, idest celere exercitium iustitiae cui favere intendit Legislator per expeditiorem modum procedendi post editam sententiam qua matrimonii nullitas

²⁵⁷ Vide supra nota 253.

²⁵⁸ Benché non siano recenti, continuano ad essere molto valide due monografie sul diritto di difesa: G. ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale «ob ius defensionis denegatum» nella giurisprudenza rotale*, Città del Vaticano, 1991; A. JACOBS, *Le droit de la défense dans les procès en nullité de mariage*, Paris, 1998.

*declaratur. Vitandum scilicet est ne exasperatum exercitium iuris defensionis, quod personam attingit, frustret celere exercitium iustitiae, quod bonum potius commune afficit*²⁵⁹.

Questo importante ruolo della Segnatura al servizio del diritto al giusto processo, giudiziale (cfr. PB art. 122; *Lex propria Signaturae Apostolicae*, artt. 33, 36-69) e amministrativo (cfr. PB art. 123; *Lex propria Signaturae Apostolicae*, artt. 34, 73-103), è impedito riguardo ai menzionati provvedimenti amministrativi singolari della CDF, della CEP e della CPC (*vide supra* §§ 2.3 e 5.1).

Molto probabilmente la doppia modalità (giudiziale e amministrativa) di decidere le cause penali di competenza della CDF, in cui spesso il tribunale di appello e l'organo per decidere il ricorso gerarchico coincidono nella "Feria IV" (*vide supra* § 5.1.2), rende equo il divieto del contenzioso amministrativo da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (cfr. CDF, *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 27) nei confronti degli atti amministrativi singolari dell'altro Tribunale Supremo della Chiesa, come è chiamata la CDF dalle *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010 (cfr. artt. 8, 9 § 1, 16, 20, 23, 26 § 1), con terminologia recepita dai corrispondenti articoli del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001.

Invece, l'affidamento del provvedimento amministrativo penale alla Congregazione competente (CEP o CEC) – distinguendolo da quell'altro del Papa sulla dispensa dall'obbligo del celibato (*vide supra* §§ 2.3 e 5.1.1) – permetterebbe alla Segnatura Apostolica di collaborare efficacemente a precisare concetti e modalità utili per l'attuazione del diritto alla giusta procedura penale amministrativa, come è avvenuto con alcune delle sue decisioni sul contenzioso amministrativo in materia disciplinare ultimamente pubblicate. Ad es., una sentenza *coram* Cacciavillan del 2006²⁶⁰ fa notare la mancanza di co-

²⁵⁹ SEGNAVATURA APOSTOLICA, sentenza, *coram* Agustoni, 12 marzo 1994, Prot. n. 23011/92-B C.G., *Romana, Nullitatis matrimonii, Incid.: Querelae nullitatis adversus Decretum Rotale*, n. 14.

²⁶⁰ Cfr. SEGNAVATURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, *coram* Cacciavillan, *Esercizio del ministero sacerdotale (Ecc.mo Vescovo diocesano – Congregazione*

noscenza da parte dell'accusato, nella procedura diocesana, di tutte «le denunce e le prove addotte, oltre alle accuse formulate in modo piuttosto generico» (n. 8). Comunque, la Segnatura fa notare che a tale violazione del diritto al giusto processo da parte del Vescovo diocesano nei confronti del sacerdote sarebbe “corrisposta” (senza che però sia possibile invocarvi qualsivoglia tipo di “compensazione”) un'altra violazione della CPC ora riguardante il Vescovo diocesano al quale «non gli furono notificati tutti gli argomenti ed i documenti addotti dal Rev.do ricorrente» nella sua difesa presso il Dicastero (n. 8).

In questa stessa causa *coram* Cacciavillan la Segnatura Apostolica dichiara illegittimo il provvedimento della CPC di revoca del divieto imposto dal Vescovo diocesano al sacerdote di esercitare il ministero *coram populo* perché il Dicastero ha ritenuto erroneamente che si trattasse di un procedimento penale mentre, in realtà, la decisione riguardava la revoca della «facoltà sia di predicare sia di ascoltare le confessioni, rispettivamente a norma dei cann. 764 e 974», revoca che «in nessun modo costituisce un'irrogazione di pena». Ne deriva che, mentre per imporre una pena è «richiesta la certezza morale del delitto commesso gravemente imputabile», la «decisione disciplinare non penale», invece, «può essere presa per un dubbio positivo e probabile circa l'idoneità di un sacerdote in merito» (n. 8).

Fra questa sentenza *coram* Cacciavillan del 2006 e un decreto del Prefetto (Burke) in Congresso del 2009²⁶¹ potrebbe essere riscontrabile una certa evoluzione nel controllo della Segnatura sulla violazione della legge *in procedendo*. La sentenza dichiara la natura non penale della revoca delle facoltà di

per il Clero), Prot. N. 32108/01 CA [contenzioso amministrativo], 18 marzo 2006, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 651-658, con nota di P. BUSELLI MONDIN, *Il diritto di difesa in ambito disciplinare*, in *ibidem*, pp. 668-686.

²⁶¹ Cfr. *Lex propria Signaturae Apostolicae*, artt. 5 § 2 n. 2, 22. Cfr. SEG NATURA APOSTOLICA, Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, Divieto di esercitare il ministero presbiteriale “*coram populo*” (Ecc.mo Vescovo – Congregazione per il Clero), Prot. N. 41760/08 CA [contenzioso amministrativo], 30 maggio 2009, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 664-668, con nota di Paola Buselli Mondin cit. in nota 260.

confessare e di predicare perché il Vescovo diocesano ha adoperato una norma procedurale, propria di quella diocesi, secondo la quale tale revoca non penale può essere stata preceduta dall'indagine previa penale avviata *ex can.* 1717. Infatti, benché il *can.* 1718 non preveda esplicitamente questo sviluppo non penale è evidente che non lo vieta. Comunque, la questione che voglio sottolineare è che, da una parte, la sentenza del 2006 afferma l'incompetenza della propria Segnatura per «valutare la conformità di quel modo di procedere con la legge universale, ma, se del caso, ciò spetta al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (cf. art. 158 Cost. Ap. *Pastor bonus*)»²⁶². Dall'altra parte, invece, nel decreto del Prefetto in Congresso del 2009, la Segnatura, *ex art.* art. 83 § 1 della *lex propria*, respinge il ricorso del Vescovo diocesano contro il decreto della CPC – il quale, accogliendo il ricorso gerarchico da parte del sacerdote, aveva rimosso il divieto di esercitare il ministero *coram populo* – perché manifestamente mancante da qualsiasi fondamento, in quanto il Vescovo diocesano aveva applicato «l'art. 5 del documento chiamato “Statuto per la protezione dei bambini e dei giovani”»²⁶³. Infatti, «si tratta di un documento della Conferenza Episcopale [degli USA] che non è stato sottomesso, come sembra noto, alla ricognizione della Santa Sede»²⁶⁴ e, quindi, non può avere valore legislativo a norma del *can.* 455 § 2.

Un altro sviluppo giurisprudenziale della Segnatura in materia di procedura disciplinare, l'ultimo al quale accennerò, potrebbe essere riscontrato fra una sentenza *coram Grocholewski* (28 aprile 2007)²⁶⁵ e un decreto del Prefetto (Valli-

²⁶² Sentenza definitiva, *coram* Cacciavillan, 18 marzo 2006, n. 9, cit. in nota 260.

²⁶³ Cfr. UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, *Charter for the Protection of Children and Young People Revised Edition*, 13 novembre 2002, in <http://uscceb.org> (6 marzo 2012).

²⁶⁴ SEGNETURA APOSTOLICA, Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, 30 maggio 2009, n. 5, cit. in nota 261.

²⁶⁵ Cfr. SEGNETURA APOSTOLICA, *coram* Grocholewski, Sentenza definitiva (Exc.mus Episcopus - Congregatio pro Clericis), 28 aprile 2007, Prot. n. 37937/05 CA, in *Ius Ecclesiae*, 19 (2007), pp. 611-621, e in W. L. DANIEL (Ed.), *Ministerium Iustitiae*, cit. in nota 255, pp. 415-439; *Comento* di D. CITO in *Ius Ecclesiae*, 19 (2007), pp. 621-625.

ni) in Congresso (13 giugno 2008)²⁶⁶. Le massime della sentenza *coram* Grocholewski, redatte da Davide Cito, indicano, fra l'altro, che «la revoca delle facoltà ministeriali non necessariamente si configura come sanzione penale ai sensi del can. 1336 § 1 nn. 2-3 ma può trattarsi di un provvedimento amministrativo di tipo disciplinare. Per distinguere le due figure occorre esaminare la motivazione di tale restrizione, la sua finalità e il procedimento adottato» (sentenza *coram* Grocholewski, n. 11). La libertà di scegliere fra la via penale e quella meramente disciplinare sarebbe lasciata dalla sentenza *coram* Grocholewski alla discrezionalità dell'autore del provvedimento. Invece, nel decreto del Prefetto (Vallini) in Congresso, il Supremo Tribunale dichiara legittimo il decreto con il quale la CPC aveva parzialmente revocato la decisione del Vescovo diocesano, restringendo l'ambito della sua discrezionalità che era stata affermata in modo più ampio dalla sentenza *coram* Grocholewski: «Certamente i presbiteri esercitano il *munus sanctificandi* "sotto l'autorità del Vescovo" (can. 835, § 2), ma la sua potestà di moderare l'esercizio del *munus sanctificandi* da parte dei presbiteri non equivale in modo alcuno alla potestà di togliere quell'esercizio, se non a norma del diritto, soprattutto per quanto concerne le facoltà concesse dalla stessa legge universale» (decreto del Prefetto in Congresso, n. 5). Inoltre, «la dottrina (...) ritiene che la penitenza canonica debba sempre presupporre un delitto commesso o almeno tentato (cfr. can. 1328)», senza il quale l'imposizione della penitenza esula dalla discrezionalità meramente disciplinare del Vescovo diocesano (decreto del Prefetto in Congresso, n. 7).

Questi brevi cenni alla giurisprudenza della Segnatura, dai quali si evincerebbe anche una qualche evoluzione nel precisare meglio concetti e procedure, manifestano il contributo che il Supremo Tribunale può offrire e di fatto offre alla tute-

²⁶⁶ Cfr. SEGNAURA APOSTOLICA, Decreto del Prefetto (Vallini) in Congresso, Revoca del provvedimento dell'Ecc.mo Vescovo nei confronti del Rev. N. (Ecc.mo Vescovo – Congregazione per il Clero), Prot. N. 38962/06 CA [contenzioso amministrativo], 13 giugno 2008, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 659-664, con nota di Paola Buselli Mondin cit. in nota 260.

la del giusto processo nell'applicazione della procedura amministrativa penale e disciplinare. Un tale contributo, logicamente, non può non richiedere del tempo che allunga la durata della causa impugnata. Comunque, la discrezionalità della Segnatura nello stabilire la sospensione del provvedimento del dicastero della Curia Romana impugnato e lo snellimento procedurale ottenuto dalla *Lex propria* del 2008 consentono un equilibrato raggiungimento del principio «*quam primum, salva iustitia*» (can. 1453).

6. *Conclusioni. La natura sussidiaria e provvisoria dell'“amministrativizzazione” del processo penale: il perfezionamento della procedura amministrativa e la necessaria tendenza verso il ritorno ad un processo giudiziale più celere.*

L'unitarietà della potestà di governo nella Chiesa rende l'“amministrativizzazione” del processo penale compatibile con il diritto al giusto processo purché l'accusato abbia il diritto di conoscere tutte le prove e di contestarle sia nell'ambito del provvedimento diocesano (decisorio o di mera richiesta all'Autorità pontificia della relativa decisione punitiva) sia presso il competente dicastero della Curia Romana, rispettando sostanzialmente in questo modo il diritto al doppio grado di giurisdizione.

Qualora il provvedimento del dicastero sia “di prima istanza” potrebbe essere sufficiente il diritto ad un nuovo “giudizio” – con il diritto di presentare nuove prove, se ciò si dimostrerà necessario per conoscere la verità (cfr. can. 1639 § 2) – presso un organo superiore del medesimo dicastero allorché fosse vietato il processo contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica, come accade con i provvedimenti della CDF (cfr. *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 27). Logicamente, presso l'organo di “seconda istanza” dovranno astenersi dal decidere coloro che siano intervenuti nell'emettere il provvedimento presso la “istanza” amministrativa precedente (cfr. can. 1447). La composizione di tale collegio di “seconda istanza” (i Vescovi e i Cardinali membri della Sessione ordinaria della Congregazione, della “Feria IV” presso la

CDF) dovrebbe garantire sufficientemente la reale sostanziale attuazione del diritto al doppio grado di giurisdizione.

Invece, riguardo alle vigenti Facoltà speciali della CEP e della CPC, sarebbe veramente opportuno modificarle in modo di evitare di sottoporre i relativi provvedimenti penali alla decisione del Santo Padre, riservando l'intervento del Papa soltanto alla dispensa dall'obbligo del celibato. In tal modo, si potrebbe applicare a queste procedure penali amministrative lo stesso criterio stabilito per le sentenze dei tribunali apostolici nell'esercizio della propria competenza: non devono essere sottoposte all'approvazione del Papa²⁶⁷.

In questo modo, ammessa l'opportunità di concedere Facoltà straordinarie alla CEP e alla CPC che consentano a tali dicasteri la possibilità, sussidiaria e provvisoria, di applicare pene perpetue in via amministrativa, dette decisioni penali potrebbero così essere "sindacate" dalla Segnatura Apostolica, che è il Tribunale presso il quale impugnare i provvedimenti amministrativi singolari dei dicasteri della Curia Romana (cfr. PB 124; *lex propria*, 21 giugno 2008, artt. 34 §§ 1 e 2, 73-94). Tale ricorso ha effetto sospensivo soltanto quando la Segnatura lo ritiene necessario (cfr. *lex propria*, artt. 95-99). Inoltre, lo snellimento procedurale ottenuto dalla vigente *lex propria* garantisce in modo efficace l'equilibrato raggiungimento del diritto al giusto processo, che include la sua tempestività, in favore dell'esercizio della potestà giudiziaria contenzioso-amministrativa sia per il bene comune della Chiesa sia per quello dell'accusato.

D'altra parte, la seconda Lettera Circolare della CPC (17 marzo 2010) per l'applicazione delle tre "Facoltà speciali" concesse dal Papa il 30 gennaio 2009 contiene una normativa, equiparabile ad un'istruzione *ex can.* 34, che garantisce in modo sufficiente, adeguato e concreto (e quindi "controllabile") le diverse condizioni richieste dal diritto al giusto processo in via amministrativa. Nel contempo, detta procedura manifesta l'insufficienza dei prescritti sulla procedura penale amministrativa, sia di quella generale prevista dai cann. 50-58, 1342,

²⁶⁷ Cfr. PB art. 18; m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, art. 6 § 3; CDF, *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 8 § 3,

1720 (che dovrebbe essere incisivamente modificata dalla riforma del sistema penale annunciata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi), sia di quella vigente presso la CEP (notificata con lettera del 31 marzo 2009), la quale potrebbe essere perfezionata utilizzando la procedura stabilita dalla CPC il 17 marzo 2010, convenientemente adattata alle peculiari circostanze delle circoscrizioni di competenza di questo Dicastero. Da una parte, particolarmente importanti sono le norme che rendono efficace il diritto di difesa dell'accusato, in specie l'adeguata informazione sui fatti contestatigli e le relative prove e la reale possibilità di contraddirli con l'aiuto di un avvocato, sempre che ciò non sia impossibile. Dall'altra parte, il diritto alla giusta procedura penale, anche in via amministrativa, richiede che chi impone la pena abbia raggiunto la certezza morale sulla colpevolezza dell'accusato, sulla non prescrizione del delitto ecc.²⁶⁸. Nella riforma del can. 1720 sarebbe necessario affermare con chiarezza sia il diritto dell'accusato a servirsi dell'aiuto di un avvocato in ogni momento della procedura, sia la necessità di raggiungere la certezza morale testé menzionata per poter imporre una pena.

Le Congregazioni romane, probabilmente, dovrebbero essere più realistiche nel valutare uno dei presupposti delle Facoltà speciali: quello riguardante l'impossibilità di fatto di adoperare la procedura penale ordinaria, giudiziale o amministrativa qualora la legge universale consenta tale alternativa. In particolare, detta impossibilità risulta difficilmente comprensibile per quanto riguardano alcune conferenze episcopali del "primo mondo" presso le quali esistono tribunali ecclesiastici che giudicano numerose cause di nullità del matrimonio ogni anno. Infatti, nelle cause di nullità del matrimonio l'istruttoria e il raggiungimento della certezza morale sono più complesse che non quelle riguardanti le cause penali, sia quando l'accusato confessa il proprio reato, esplicitamente o implicitamente, sia quando lo contesta offrendo quelle prove che ritiene opportune per la propria difesa. Come ha ricordato

²⁶⁸ Cfr. J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN, *Algunos interrogantes en la disciplina codicial sobre la prescripción de la acción criminal*, in J. KOWAL e J. LLOBELL (a cura di), *«Iustitia et iudicium»*, cit. in nota 37, vol. 4, pp. 2167-2185.

Benedetto XVI, citando il magistero di Giovanni Paolo II, il diritto al giusto processo è fondato sulla conoscenza della verità, la quale può essere meglio conosciuta dal giudice (o dall'autorità amministrativa, qualora sia ammessa detta modalità procedurale) precisamente grazie all'intervento di chi contesta la richiesta della parte attrice: «lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia»²⁶⁹. Ora, mentre nelle cause di nullità del matrimonio frequentemente manca un vero scambio di pareri da posizioni diverse, nelle cause penali tale diversità di posizioni è abitualmente garantita facilitando, in questo modo, la conoscenza della verità a chi deve decidere e quindi la giustizia del provvedimento. Un modo efficace di poter disporre dei tribunali necessari è la costituzione di tribunali interdiocesani (forse di ambito nazionale), di prima e di seconda istanza, competenti solo in materia penale (cfr. can. 1423).

L'art. 23 n. 1 del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, ha introdotto nell'ordinamento canonico il giudicato della sentenza di seconda istanza, benché non sia conforme con quella di primo grado (cfr. CDF, *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 28 n. 1). Questa abrogazione del diritto alla doppia sentenza conforme, che consentiva l'appello sempre che non fosse raggiunta detta conformità, è un importante contributo all'equilibrio fra tutela della verità e tempestività della decisione. Infatti, il tribunale di appello oltre alle prove istruite in prima istanza e alla conoscenza della loro valutazione fatta dai colleghi di primo grado, può accettare nuove prove, purché ciò sia veramente utile per conoscere la verità e non risponda a "scrupoli" dei giudici od a manovre ostruzionistiche dell'accusato (cfr. can. 1639 § 2). Incorporare al diritto universale il giudicato della sentenza di seconda istanza,

²⁶⁹ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006, cit. in nota 7, p. 136.

a prescindere dalla conformità con quella di prima istanza, sarebbe un notevole progresso verso il «*quam primum, salva iustitia*» (can. 1453), considerando che nelle cause che non riguardano lo stato delle persone, come quelle penali anche se è imposta la dimissione dallo stato clericale (lo stato personale del chierico è intaccato solo dalla nullità della sacra ordinazione), il giudicato è raggiunto anche dalla sentenza di prima istanza non appellata (cfr. can. 1641 nn. 2 e 3). A detto progresso, nelle cause giudiziali non riservate alla CDF, potrà contribuire lo snellimento processuale che sarebbe in corso presso la Rota Romana, sulla scia di altri provvedimenti già attuati²⁷⁰.

Infatti, benché la struttura della potestà ecclesiastica da parte dei titolari degli uffici capitali – proveniente dal diritto divino – consenta l'“amministrativizzazione” della procedura penale, così come permette che il Vescovo diocesano sia di fatto la parte attrice del processo penale e, se lo vuole, il giudice della medesima causa (cfr. cann. 1419, 1721), la tradizione della Chiesa e il rispetto della natura delle cose (ampiamente esaminati negli studi citati nella nota iniziale di questo studio e ripetutamente richiamati lungo il nostro lavoro), mostrano come l'obbligo imposto dal Papa ai Vescovi di costituire un tribunale vicario (diocesano o interdiocesano) manifesti la profonda persuasione della Chiesa sulla convenienza che la potestà giudiziaria sia abitualmente esercitata dai tribunali vicari (del Papa e dei Vescovi diocesani). In tale modo trovano armonica soluzione l'adempimento sia delle peculiarità dell'origine e dell'esercizio della potestà nella Chiesa, sia di quella terzietà del giudice e di quel diritto di difesa delle parti che non rispondono ad esigenze di un garantismo illuminista, bensì al rispetto dello *ius gentium* e del diritto naturale accolti dalla Chiesa sin dagli inizi della sua riflessione giuridica e che hanno contribuito affinché l'ordinamento canonico possa essere presentato dai Romani Pontefici come «*speculum iustitiae*» per gli ordinamenti statali, anche per quanto riguarda il diritto al giusto processo.

²⁷⁰ Cfr., ad es., Rescritto «*ex audientia Sanctissimorum*», *Facoltà straordinarie del Decano della Rota Romana «de vigilantia»*, 16 agosto - 2 ottobre 2008, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 18 (2008), p. 97.

Abstract

The due criminal process in the Church and the (recent) interventions of the Holy See

In recent years various papal norms of penal administrative procedure have been promulgated which, in modifying the provisions of the CIC and the CCEO, permit the imposition of perpetual penalties. In examining these norms from the point of view of the right to a due process, one has to pay particular attention to a real respect for the right of defense of the victims of a possible delict and of the accused: that is, to know the accusations and the related proofs and to be able to counter them with other proofs, to have the right to the assistance of an advocate, to know the reasons underlying the decision, and the right to a second level of jurisdiction (or, in the administrative process, the right to hierarchical recourse to an organ different from that of “first instance”), provided that the decision was not made by the Pope. In any case, canonical tradition considers that the best guarantee of the right of defense is the judicial process, which can be made more effective by improving it, e.g., by changing the CIC and the CCEO so that the penal sentence of second instance becomes *res iudicata* without consideration of its conformity with that of first instance, as it is already provided in the norms for delicts of the competence of the Congregation for the Doctrine of the Faith.

ARCHIVIO GIURIDICO “*Filippo Serafini*”

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell’*Archivio Giuridico* è stata, sin dall’inizio, quella di essere visto in Italia e all’estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso. Si è aggiunta di recente la rubrica *Fondamenti di diritto europeo* che fornisce una ulteriore e nuova ragione del carattere interdisciplinare della Rivista.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato .doc) a: rettorato@lumsa.it. Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Titoli accademici, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Non sono ammesse variazioni agli articoli dopo l’accettazione, riservata all’insindacabile giudizio della Direzione scientifica. Ogni articolo dovrà essere corredato di un riassunto in lingua italiana di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendonsi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori. La pubblicazione di articoli proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l’anonimato dell’autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (AG, BIDR, SDHI, Iura, Index, Roma e America, Diritto@storia, TSDP), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere CUN e del CNR.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, ‘estratto’ degli articoli in formato elettronico .pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli ‘estratti’, a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell’Archivio Giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.